

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

343^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

LUNEDÌ 12 AGOSTO 1974

(Antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente ALBERTINI,
indi del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETONI Tullia

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Inserimento nell'ordine del giorno del disegno di legge n. 1709-B:

PRESIDENTE Pag. 16584
MURMURA 16584

Seguito della discussione:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, concernente norme per la migliore realizzazione della perequazione tributaria e della repressione dell'evasione fiscale nonché per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria » (1769) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

PRESIDENTE 16599
AMADEI, Sottosegretario di Stato per le finanze 16584 e *passim*
ASSIRELLI, relatore 16587 e *passim*
BERGAMASCO 16595
BORSARI 16587, 16588
MARIANI 16596
NENCIONI 16589 e *passim*

Seguito della discussione e approvazione:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251,

concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi ed imposizione di un prelievo tributario *una tantum* sui veicoli a motore, auscafi e aeromobili » (1764) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale); « Disciplina dei rapporti sorti sulla base dei decreti-legge 20 febbraio 1974, n. 14, 20 aprile 1974, n. 103 e 19 giugno 1974, n. 229 » (1765) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

BASADONNA Pag. 16565
CIPPELLINI, relatore 16559 e *passim*
DE SANCTIS 16582
FERRUCCI 16573
LIMA, Sottosegretario di Stato per le finanze 16555 e *passim*
LI VIGNI 16572, 16574
MANCINI 16560
NENCIONI 16560 e *passim*
* OSSICINI 16581
PINNA 16576
PISTOLESE 16565
PIVA 16560
POERIO 16580
RICCI 16560

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del Vice Presidente ALBERTINI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (ore 10).

Si dia lettura del processo verbale.

A R N O N E , *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione e approvazione dei disegni di legge:

« **Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi ed imposizione di un prelievo tributario *una tantum* sui veicoli a motore, autoscafi e aeromobili** » (1764) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*); « **Disciplina dei rapporti sorti sulla base dei decreti-legge 20 febbraio 1974, n. 14, 20 aprile 1974, n. 103 e 19 giugno 1974, n. 229** » (1765) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi ed imposizione di un prelievo tributario *una tantum* sui veicoli a motore, autoscafi e aeromobili », già approvato dalla Camera dei deputati e « Disciplina dei rapporti sorti sulla base dei decreti-legge 20 febbraio 1974, n. 14, 20 aprile 1974, n. 103 e 19 giugno 1974, n. 229 », già approvato dal-

la Camera dei deputati, disegni di legge inseriti nell'ordine del giorno ai sensi del quarto comma dell'articolo 56 del Regolamento, con relazione orale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per le finanze.

L I M A , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Signor Presidente, onorevoli senatori, i temi generali della politica economica del Governo e gli aspetti economici e congiunturali del complesso dei provvedimenti predisposti dall'Esecutivo sono stati trattati ampiamente in questi ultimi giorni presso tutti gli organi del Parlamento. Solo riepilogando dirò, pertanto, che il decreto sul quale abbiamo discusso fa parte del complesso dei provvedimenti che il Governo ha presentato per avviare a soluzione il grave problema connesso alla pesante situazione di difficoltà che la nostra economia attraversa.

Le valutazioni espresse dalle varie parti politiche sull'immediatezza dell'intervento pubblico dimostrano la consapevolezza della necessità di urgenti iniziative capaci di stimolare un'inversione di tendenza nell'andamento sfavorevole della bilancia commerciale e quindi dei nostri conti con l'estero. Il cosiddetto pacchetto delle misure fiscali adottato dal Governo risponde ai criteri della straordinarietà e dell'urgenza, e, da questo contesto, non può prescindere nell'esame critico delle diverse disposizioni.

Dalla discussione svoltasi sono affiorate divergenze anche sostanziali sui tipi e sui modi degli interventi per fronteggiare le difficoltà del momento, ma il Governo ritiene che le scelte effettuate concretino una terapia di urto di indubbia efficacia e di maggior rispondenza alle finalità da perseguire. Il problema che occorre innanzi tutto affrontare è quello di operare un contenimento adeguato del ritmo di crescita della domanda

globale attraverso una riduzione della base monetaria. Tale obiettivo appare irrinunciabile ad opinione del Governo, specialmente nel settore di taluni prodotti di largo consumo, il cui alto contenuto di importazione incide pesantemente sulla bilancia dei pagamenti con risultati negativi sull'andamento dei nostri conti con l'estero. Il ricorso alla manovra fiscale era peraltro inevitabile, data la necessità di procurare maggiori ed eccezionali entrate all'erario sia per soddisfare i bisogni finanziari dello Stato sia per consentire il rilancio delle attività produttive anche attraverso una maggiore manovrabilità delle leggi e delle leve del credito.

In questa logica va considerato il provvedimento al nostro esame con il quale vengono ritoccate le aliquote fiscali su certi prodotti petroliferi ed istituita una imposizione *una tantum* sugli autoveicoli. Il maggior prelievo comporterà certamente una sensibile flessione nei livelli di consumo della benzina e perciò ripercussioni positive sulla bilancia dei pagamenti, mentre gli introiti derivanti dall'imposizione straordinaria sugli autoveicoli permetteranno di perseguire precisi obiettivi di politica monetaria ed economica.

Il previsto gettito sarà infatti utilizzato per alimentare un fondo destinato ad operazioni di credito speciale. Non sottovalutiamo certo i sacrifici notevoli che l'insieme dei provvedimenti fiscali impone a tutti i cittadini, ma abbiamo anche il dovere di segnalare che ogni ulteriore riflessione avrebbe procurato guasti al sistema economico ben più gravi dei vantaggi di un pur auspicabile approfondimento. Nel decidere la linea fiscale da seguire, il Governo si è posto nel solco di un disegno organico globale che punta all'obiettivo economico e finanziario, ma che non trascura la considerazione di limitare al massimo il peso dell'operazione nei confronti delle categorie di lavoratori a più basso reddito.

Non ci sembrano fondate le critiche che ai vari provvedimenti sono state rivolte dalle opposizioni, verso le quali, alle paventate chiusure aprioristiche della maggioranza,

hanno viceversa fatto riscontro un'ampia disponibilità e un aperto dialogo in Parlamento. I contributi migliorativi tutti sanno che sono stati accolti senza discriminare la provenienza, anche se ai suggerimenti modificativi è stato necessario assegnare dei limiti ravvisabili nella misura in cui essi rischiavano di travolgere le finalità essenziali e le esigenze fondamentali dei provvedimenti.

Obiettivo principale della manovra abbiamo ricordato che è il contenimento del tasso di inflazione come condizione essenziale per il controllo del *deficit* della bilancia dei pagamenti, e perciò di una robusta ripresa del sistema produttivo. Il Governo, muovendosi sulla strada intrapresa, ritiene di camminare in direzione di questo traguardo anche con il provvedimento in discussione, per il quale nutre fiducia che non gli verrà a mancare l'adesione anche da parte di questo ramo del Parlamento.

Desidererei, onorevoli senatori, soffermarmi brevemente su taluni aspetti del provvedimento sui quali sono stati chiesti da parte dei senatori intervenuti particolari chiarimenti al Governo. Essi riguardano: il doppio mercato della benzina, il pagamento differito della imposta di fabbricazione e l'abbuono di imposta a titolo di calo. Diremo intanto che l'aumento degli oneri fiscali sulla benzina nella misura di lire 40 al litro va attribuito mediamente tra benzina super e benzina normale. Il consumo di benzina previsto prima dell'aumento fiscale disposto con il decreto in esame per l'intero anno 1974 era di litri 14 miliardi, con una riduzione rispetto ai consumi del 1973 di circa il 6,6 per cento. A seguito del recente inasprimento fiscale, si è prevista un'ulteriore riduzione dei consumi di circa il 5 per cento. Rispetto ai consumi del 1973 la riduzione complessiva sarà quindi dell'11,5 per cento. Sulla base di tale ipotesi si potrà realizzare un consumo annuo di 12,5 miliardi di litri; tenendo conto di detto consumo, il maggior gettito può valutarsi in complessive lire 261 miliardi. A tale somma vanno aggiunti circa 20 miliardi per maggior gettito derivante dall'inasprimento fiscale stabilito con lo stesso decreto per il gas di petrolio lique-

fatto per autotrazione; il gettito dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali previsto in bilancio per il 1974 è di 2.600 miliardi. Per effetto della diminuzione dei consumi conseguente alla crisi energetica il gettito effettivo del 1974 potrà essere ridotto a 2.300 miliardi. Ne consegue che calcolando il maggior gettito derivante dal recente inasprimento fiscale (per un semestre 123 miliardi) si potrà realizzare un gettito effettivo di 2.423 miliardi. Si inserisce a questo punto la richiesta, da più parti formulata, del doppio mercato della benzina.

Dirò subito che il Governo non è che aprioristicamente abbia mai scartato questa ipotesi considerandola non valida; la proposta di introdurre per la benzina il regime del doppio mercato è già stata avanzata fin dal periodo dell'austerità; è stata esaminata attentamente dal Ministero delle finanze, ma è stata scartata per le notevoli difficoltà di pratica attuazione e per i relevantissimi oneri che avrebbe comportato. Dal punto di vista fiscale tale regime si risolverebbe in un macchinoso e complesso sistema che peraltro non impedirebbe abusi di vario genere e conseguenti, rilevanti frodi. Il doppio prezzo della benzina presuppone infatti il razionamento e vi dovrebbero essere due prezzi di vendita, uno inferiore per un determinato quantitativo di benzina corrispondente ai consumi ritenuti necessari, ed un prezzo maggiorato per le quantità di benzina prelevabili in misura eccedente a quella contingentata. Per avere due differenti prezzi di vendita per lo stesso prodotto si dovrebbero stabilire differenti aliquote di imposta di fabbricazione, per quella contingentata e per quella di libera vendita.

È evidente che la diversa incidenza fiscale sullo stesso prodotto comporterebbe notevoli difficoltà nella distribuzione e commercializzazione della benzina assoggettata alle due diverse aliquote. Per esigenze di tutela fiscale sarebbe quanto meno indispensabile che il carburante venisse estratto per l'immissione in consumo previo pagamento dell'aliquota intera, salvo a concedere successivamente la restituzione mediante riaccredito dell'imposta della differenza tra ali-

quota intera e quella ridotta per le quantità erogate nei limiti del razionamento. E certamente noi, che abbiamo l'esperienza dei rimborsi dell'IGE e dell'IVA, sappiamo quante volte questo meccanismo si inceppi nel suo funzionamento.

Il senatore Cipellini, nella sua pregevole relazione, ha tra l'altro fornito alcuni calcoli nella ipotesi della erogazione di 60 litri mensili di benzina a 200 lire al litro, come è stato da più parti prospettato. Avremmo un consumo annuo di benzina razionata di 9,6 miliardi di litri e di 2,6 miliardi di litri al libero mercato. Per mantenere i livelli dell'attuale gettito dovremmo recuperare oneri fiscali di 530 lire per ogni litro di benzina non razionato ed avremmo cioè un prezzo per questo tipo di benzina di 607 lire al litro. In pratica, con il razionamento, a parte i costi rilevanti che esso comporta, si avrebbe sicuramente una cospicua perdita di gettito valutabile intorno a 800 miliardi di lire nella ipotesi che la contrazione dei consumi, a seguito del notevole aumento del prezzo, si limitasse al 50 per cento.

Per quanto riguarda il pagamento differito dell'imposta di fabbricazione, va ricordato che in base alle leggi vigenti, la dilazione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi può essere concessa per il periodo di 30 giorni senza interessi direttamente dal capo del competente ufficio tecnico dell'imposta di fabbricazione e per un periodo superiore fino a 180 giorni previa emanazione di decreto del ministro delle finanze di concerto con i ministri del tesoro e della programmazione. Con lo stesso decreto deve essere stabilito, oltre al periodo di maggiore dilazione, il saggio di interesse in conformità al parere espresso dal CIPE. Per il 1974 il pagamento differito è stato accordato per 90 giorni con il pagamento dell'interesse del 7 per cento annuo per i 60 giorni susseguenti ai primi 30 giorni in franchigia di interesse.

L'esclusione degli interessi per i primi trenta giorni deriva dalla direttiva comunitaria sul credito doganale che è già stata recepita dalla vigente legislazione doganale. Una riduzione del periodo di dilazione non è

sembrata opportuna in quanto avrebbe obbligato tutte le aziende del settore ad effettuare doppi pagamenti per il periodo corrispondente alla contrazione del differimento, con la conseguenza che la maggiore richiesta di mezzi finanziari sul mercato bancario avrebbe causato una ulteriore rarefazione del denaro ed un rincaro del suo costo.

Si è ritenuto, piuttosto, in relazione all'andamento del mercato finanziario che ha visto crescere notevolmente il livello degli interessi passivi, avvicinare le condizioni agevolative del pagamento differito alla realtà finanziaria del momento apportando i necessari correttivi sull'entità del saggio di interesse. Per evitare poi che a seguito del nuovo aumento dell'imposta di fabbricazione i petrolieri potessero approfittare di una maggiore quantità di credito, si è ritenuto di limitare i livelli di credito a quelli previsti alla data del 30 aprile, congegnando la legge in modo che complessivamente i crediti concessi alle varie aziende non superino il volume di quelli accordati alla data appunto del 30 aprile.

Per quanto riguarda l'abbuono di imposta a titolo di cali, dirò che l'imposta di fabbricazione deve essere assolta sulla quantità dei prodotti petroliferi che vengono effettivamente estratti per l'immissione in consumo. A tale fine l'amministrazione finanziaria sottopone a vigilanza continuativa, effettuata dalla guardia di finanza e dal personale degli Utif, tutti gli impianti di produzione nonchè i depositi cosiddetti doganali che contengono prodotti che non hanno ancora assolto i tributi. All'atto della estrazione dagli impianti, come dicevo vigilati, i prodotti petroliferi vengono accertati per qualità mediante analisi di ogni singola partita effettuata nei laboratori chimici delle dogane e per quantità utilizzando contatori volumetrici debitamente tarati dall'ufficio metrico.

Dopo tali accertamenti i prodotti vengono tassati secondo le aliquote previste dalla legge. Ma si è incorso spesso in un errore ritenendo che l'aliquota sia sempre applicata meccanicamente. Bisogna dire che invece la procedura comporta che l'imposta si rende

dovuta sui prodotti petroliferi effettivamente risultanti dalle lavorazioni e sulle intere quantità di detti prodotti estratte dagli impianti per l'immissione in consumo. Le percentuali di calo previste dalla legge non vengono accordate forfettariamente, ma costituiscono solo il limite massimo nell'ambito del quale i cali riscontrati beneficiano dell'abbuono d'imposta.

Tuttavia si è ritenuto utile una revisione dei cali legali ed è stata introdotta appunto nel nostro decreto una limitazione di questi così come erano previsti nella precedente legislazione.

Desidererei ora fornire al senatore Piva che me ne ha fatto ripetuta richiesta alcuni dati. Mi pare che il senatore Piva desiderasse conoscere il gettito dell'imposta di fabbricazione. Devo dire che tale gettito è stato per il 1973 di 1.900 miliardi e per il primo quadrimestre del 1974 di 650 miliardi di lire. Devo dire poi che per il periodo 1° gennaio-6 luglio 1974 il gettito dell'imposta di fabbricazione può valutarsi in 885 miliardi dei quali 94 attribuibili al solo aumento dell'imposta applicato dal 21 febbraio 1974. Ancora, mi sono state chieste alcune notizie sul petrolio greggio importato « in temporanea ». Le cifre sono queste: petrolio greggio importato in temporanea per conto proprio nel 1973 11 milioni 608.557 tonnellate, nel primo semestre 1974 5 milioni 696.884 tonnellate; petrolio greggio importato in temporanea per conto terzi nel 1973 23 milioni 155.044 tonnellate, nel primo semestre del 1974 19 milioni 394.396 tonnellate; abbiamo in totale per il 1973 un'importazione di circa 34.763.000 tonnellate e per il primo trimestre del 1974 25.091.000; prodotti petroliferi riesportati a scarico di bolletta di temporanea importazione nell'anno 1973 20.428.000 tonnellate; nel primo semestre del 1974, 12 milioni 748.000. Onorevoli senatori, per concludere, dirò, per quanto riguarda l'*una tantum*, che la discriminazione dell'onere è stata effettuata in modo da favorire i possessori di auto di piccola cilindrata e da gravare maggiormente sui possessori di auto di maggiore cilindrata che in genere costi-

tuiscono un indice di più elevata capacità contributiva.

Sono state sollevate alcune critiche alla eliminazione, da parte della Camera dei deputati, della prima fascia prevista nel decreto per la tassazione degli autoveicoli fino a 10 cavalli. Debbo dire al riguardo che non è facile stabilire la cilindrata delle seconde o delle terze macchine perchè, anche se appartenenti alle medesime famiglie, risultano quasi sempre immatricolate con nomi diversi. Ritengo tuttavia, in linea di massima, che il possesso di un'auto di piccola cilindrata non costituisca certo indice di maggiore agiatezza. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sulla proposta di non passaggio agli articoli e sui vari ordini del giorno.

C I P E L L I N I , *relatore sul disegno di legge n. 1764.* Credo di aver anticipato nella replica di ieri il giudizio negativo della Commissione sulla proposta di non passaggio agli articoli. Quando si dice che il decreto-legge riproduce sostanzialmente i precedenti decreti-legge, non si dice una cosa esatta perchè i precedenti decreti sono stati presi sotto la spinta di fattori esterni quali il razionamento del greggio e i ricorrenti aumenti del prezzo di questo prodotto.

La situazione di oggi è un'altra. E la conversione di questo decreto è richiesta per una determinata situazione interna; si tratta cioè di rastrellare del denaro e questo decreto-legge, insieme agli altri, si prefigge questo scopo. Quindi il parere del relatore è contrario.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno del collega Piva ed altri, ritengo che non sia opportuno introdurre in questo decreto il problema relativo ai gestori delle pompe di benzina, anche se questi problemi esistono e anche se, quando abbiamo parlato di cali, non abbiamo considerato i cali che anche i gestori delle pompe subiscono per la benzina che hanno anticipatamente pagato. Penso che questo ordine del giorno pos-

sa essere accolto come raccomandazione più che come impegno.

Per quanto concerne il successivo ordine del giorno, dei colleghi Mancini, Colajanni ed altri, non posso accettarne la prima parte perchè si parla di consumo dei derivati del petrolio senza provvedere nel contempo a una consistente modifica della bilancia energetica del paese, come se questa modifica si potesse effettuare dall'oggi al domani. Questo infatti è un provvedimento di tempi lunghi che però il Governo sta portando avanti. Nè mi sembra accettabile sostenere che il piano petrolifero presentato dal Governo risulta non solo inoperante, ma carente e arretrato. Qualcosa si muove invece e c'è da augurarsi che in un prossimo futuro ci siano ulteriori cambiamenti.

Per quanto riguarda invece l'ultima parte, relativa ai provvedimenti che si dovrebbero prendere (accelerare le iniziative per la fornitura del gas naturale, rendere più aggiornato ed attendibile il metodo di rilevazione dei costi), sono cose che tutti abbiamo detto, maggioranza ed opposizione, e quindi su questa parte potrei essere d'accordo.

L'ultimo ordine del giorno, dei colleghi Segnana, Ricci ed altri, riguarda il lavoro straordinario dei dipendenti del Ministero delle finanze per il disbrigo delle operazioni doganali relative alla importazione e alla esportazione del greggio e dei prodotti finiti. Il relatore è favorevole anche se, per la verità, questo ordine del giorno riguarda servizi doganali che non si riferiscono solo al settore del petrolio, ma a tutte le entrate ed uscite di merci nel nostro paese.

L I M A , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Per quanto riguarda la proposta di non passaggio agli articoli, esprimo parere contrario per i motivi espressi nella replica. Per quanto riguarda poi il primo ordine del giorno, il Governo lo accetta come raccomandazione in quanto nell'ultima parte vi è il termine perentorio di quindici giorni, sul quale il Governo non può impegnarsi in quanto si tratta di impegni che dovrebbero prendere terze persone, cioè gli interessati.

Circa il secondo ordine del giorno, il Governo deve respingerlo per la forma almeno per quanto riguarda la prima parte. Tuttavia, considerato che nella seconda parte l'ordine del giorno contiene argomenti certamente degni di considerazione, il Governo lo accetta come raccomandazione.

Il Governo accetta il terzo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Nencioni, mantiene la proposta di non passaggio all'esame degli articoli?

NENCIONI. La manteniamo.

PRESIDENTE. Si dia allora lettura della proposta di non passaggio all'esame degli articoli presentata dal senatore Nencioni e da altri senatori.

ARNONE, Segretario:

Il Senato,

considerato che il decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, di cui si chiede la conversione in legge, riproducendo sostanzialmente i precedenti decreti-legge 20 febbraio 1974, n. 14 e 20 aprile 1973, n. 103, che hanno ambedue perduto efficacia sin dall'inizio non essendo stati convertiti in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione, sia in aperto contrasto con il terzo comma dell'articolo 77 della Costituzione, nello spirito e nella lettera della sua normativa, così come del tutto illegittimo appare l'altro decreto-legge 19 giugno 1974, n. 229;

ritenuto altresì che le disposizioni di merito contenute nel suddetto decreto si palesano da un lato inidonee a risolvere la grave crisi economica e finanziaria in atto e dall'altro tendono invece ad aggravarla per le dannose ripercussioni negative sulla produzione nazionale, sulla occupazione e sui costi di produzione e quindi sui prezzi;

che quindi il decreto stesso, oltre ad essere inammissibile ed illegittimo costituzionalmente, sia anche da respingere *in toto*, onde adottare nuovi mezzi validi ed idonei

a far fronte alle conseguenze della crisi economica;

delibera di non passare all'esame degli articoli.

NENCIONI, BACCHI, BASADONNA, PAZIENZA, LA RUSSA, LATANZA

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di non passaggio all'esame degli articoli, non accettata nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvata.

Senatore Piva, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 1?

PIVA. Non insistiamo per la votazione dell'ordine del giorno ed accettiamo l'impegno del Governo ad interessarsi del problema.

PRESIDENTE. Senatore Mancini, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 2?

MANCINI. Non insistiamo, anche se non condividiamo le argomentazioni del Sottosegretario.

PRESIDENTE. Chiedo ora ai presentatori dell'ordine del giorno n. 3 se insistono per la votazione.

RICCI. Non insistiamo.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge numero 1764. Si dia lettura dell'articolo 1.

ARNONE, Segretario:

Art. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e imposizione di un prelievo tributario

una tantum sui veicoli a motore, autoscafi ed aeromobili, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1,

nel terzo comma, il secondo capoverso è sostituito con il seguente:

« 1) acquistata con speciali buoni da automobilisti e da motociclisti, stranieri od italiani residenti all'estero, per i viaggi di diporto nello Stato: aliquota per quintale lire 11.800 »;

nel terzo comma, terzo capoverso, sono aggiunte, in fine, le parole: « e dall'Automobile Club d'Italia e possono essere venduti soltanto all'estero e dagli uffici di frontiera, con pagamento in valuta estera »;

nel terzo comma, quarto capoverso, sono soppresse le parole: « da emanarsi non oltre il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto ».

Dopo l'articolo 3 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 3-bis. — L'articolo 14 del regio decreto-legge 18 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, sostituito con l'articolo 8 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, è sostituito dal seguente:

” Sulla deficienza riscontrata negli inventari dei prodotti petroliferi, custoditi nei magazzini di fabbrica, nei depositi doganali ed in quelli assimilati ai doganali di proprietà privata, è accordato l'abbuono dell'imposta a titolo di calo naturale di giacenza, purchè la deficienza non superi la misura percentuale annua in peso indicata qui appresso:

1) benzina e prodotti ad essa fiscalmente assimilati: 4 per cento;

2) altri prodotti petroliferi, estratti aromatici e prodotti di composizione simile: 1 per cento.

Gli abbuoni di cui al precedente comma sono calcolati in ragione del periodo di giacenza.

Sulla deficienza rispetto alla bolletta di cauzione, riscontrata all'arrivo dei prodotti petroliferi gravati d'imposta, è accordato l'abbuono dell'imposta stessa se la deficienza

è contenuta nei limiti appresso indicati ed è escluso il sospetto di illecita sottrazione:

1) prodotti petroliferi trasportati per via mare o per via d'acqua interna ovvero per mezzo di oleodotti:

a) benzina e prodotti ad essa fiscalmente assimilati: 2 per cento;

b) altri prodotti petroliferi, estratti aromatici e prodotti di composizione simile: 1 per cento;

2) prodotti petroliferi trasportati per ferrovia (in cisterne ferroviarie od in carri ferroviari completi): 0,50 per cento ”.

« Art. 3-ter. — Le deficienze riscontrate negli inventari dei prodotti petroliferi custoditi nei magazzini di fabbrica, nei depositi doganali ed in quelli ad essi assimilati, nonchè i relativi abbuoni d'imposta accordati nei limiti previsti dall'articolo 8 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, sono semestralmente comunicati ai Compartimenti doganali per le revisioni e gli opportuni controlli. I risultati della revisione e dei controlli sono comunicati al Ministero delle finanze entro il primo mese del successivo semestre ».

« Art. 3-quater. — L'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 393, sostituito dall'articolo 5-bis della legge 15 novembre 1973, n. 733, è sostituito dal seguente:

” Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, emanato annualmente di concerto con i Ministri del bilancio e programmazione economica e del tesoro, può autorizzare la concessione di una maggiore dilazione sino ad un massimo di 90 giorni, compresi i primi trenta previsti dall'articolo 1.

Con le stesse modalità il Ministro delle finanze può revocare o modificare la concessione di cui al primo comma anche nel corso dell'anno.

Per il periodo di maggiore dilazione è dovuto il pagamento degli interessi al saggio stabilito semestralmente con decreto del Ministro delle finanze in misura pari al tasso medio posticipato d'interesse dei buoni ordinari del tesoro con scadenza a tre mesi per investimenti liberi comunicato dalla

Banca d'Italia con riferimento al trimestre precedente l'emanazione di detto decreto".

In sede di prima applicazione della disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 393, quale modificato dal presente articolo, il Ministro delle finanze dovrà prevedere, nel decreto da emanare in base alle disposizioni indicate nel primo comma del precitato articolo 2, che il nuovo livello del saggio d'interesse dovuto per la maggiore dilazione si applichi sui versamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Le concessioni di maggiore dilazione dell'imposta di fabbricazione non possono essere accordate per un importo complessivo superiore all'ammontare globale delle dilazioni concesse alla data del 30 aprile 1974.

Per ciascuna azienda la maggiore dilazione non può superare l'ammontare dell'imposta dilazionata a suo favore alla data predetta. Per le aziende che a tale data non fruibano del beneficio, la concessione può essere accordata per l'anno successivo a quello della domanda e l'ammontare della maggiore dilazione è determinato tenendo conto dell'imposta pagata per le estrazioni effettuate nel periodo agosto-ottobre dell'anno precedente a quello della concessione, ragguagliandola alle aliquote d'imposta vigenti alla data del 30 aprile 1974. Resta fermo, in ogni caso, l'importo complessivo di cui al comma precedente e, in relazione a tale massimale, sono proporzionalmente ridotti l'importo della dilazione fruito da ciascuna azienda al 30 aprile 1974 e quello spettante ai nuovi richiedenti sulla base dei criteri stabiliti nel presente comma ».

« Art. 3-*quinqüies*. — I primi due commi dell'articolo 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono sostituiti dai seguenti:

" È in facoltà del ricevitore della dogana consentire, a richiesta dell'operatore, il pagamento differito dei diritti doganali per un periodo di trenta giorni. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, emanato an-

nualmente di concerto con i Ministri del bilancio e programmazione economica e del tesoro, può autorizzare in via generale la concessione di una maggiore dilazione fino ad un massimo di novanta giorni, compresi i primi trenta.

Con le stesse modalità il Ministro delle finanze può revocare o modificare la concessione di cui al primo comma, anche nel corso dell'anno.

L'agevolazione del pagamento differito comporta l'obbligo del pagamento degli interessi, con esclusione dei primi trenta giorni, al saggio stabilito semestralmente con decreto del Ministro delle finanze in misura pari al tasso medio posticipato di interesse dei buoni ordinari del tesoro per investimenti liberi comunicato dalla Banca d'Italia con riferimento al trimestre precedente l'emanazione di detto decreto.

La concessione del pagamento differito, sia per i primi trenta giorni sia per la maggiore dilazione, è accordata a condizione che a garanzia dei diritti doganali e dei relativi interessi venga prestata cauzione ai sensi del successivo articolo 87 " ».

« Art. 3-*sexies*. — L'articolo 1-*bis* contenuto nell'articolo unico della legge 15 novembre 1973, n. 733, di conversione del decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, è sostituito dal seguente:

" L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per i carburanti agevolati per uso agricolo e per la pesca in acque interne è ridotta al 6 per cento fino al 31 dicembre 1975 " ».

All'articolo 4,

nel primo comma, le parole: « o sarà pagata, ancorchè per uno soltanto dei periodi fissi indipendenti stabiliti dalle norme vigenti », sono sostituite con le parole: « pagata, per uno dei periodi fissi indipendenti, stabiliti dalle norme vigenti, e che sia in corso alla detta data, o sarà pagata per uno dei detti periodi » ed è soppresso il seguente primo alinea della tabella:

« autoveicoli con potenza fiscale fino a 10 CV lire 6.000 »;

al secondo comma, il quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo alinea della tabella sono sostituiti con i seguenti:

« autoscafi con potenza fiscale fino a 5 CV lire 5.000;

autoscafi con potenza fiscale da 6 a 10 CV lire 10.000;

autoscafi con potenza fiscale da 11 a 20 CV lire 20.000;

autoscafi con potenza fiscale da 21 a 30 CV lire 40.000;

autoscafi con potenza fiscale da 31 a 45 CV lire 100.000;

autoscafi con potenza fiscale da 46 a 60 CV lire 200.000;

autoscafi con potenza fiscale da 61 a 80 CV lire 400.000;

autoscafi con potenza fiscale oltre 80 CV lire 1.000.000 »;

nel terzo comma sono aggiunte, in fine, le parole: « L'imposta è ridotta alla metà per gli autoveicoli e motocicli immatricolati da oltre dieci anni alla data di entrata in vigore del presente decreto »;

nel quarto comma le parole: « entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto », sono sostituite con le parole: « entro il 30 settembre 1974 »;

nel settimo comma le parole: « pari a tre volte », sono sostituite con le parole: « pari a due volte », e sono aggiunte, in fine, le parole: « Al pagamento dell'imposta evasa e della sopratassa sono obbligati solidalmente, ove siano soggetti diversi, l'autore della violazione e il proprietario del veicolo alla data in cui viene accertata la violazione stessa ».

All'articolo 5,

nel primo comma, le parole: « esclusi quelli adibiti soltanto a scuola di pilotaggio », sono sostituite con le parole: « esclusi quelli di proprietà degli Aero clubs »

e la tabella è sostituita dalla seguente:

« aeromobili con propulsione ad elica con potenza massima di decollo fino a 180 HP L. 500 mila;

aeromobili con propulsione ad elica con potenza massima di decollo oltre 180 HP e fino a 280 HP L. 1 milione;

aeromobili con propulsione ad elica con potenza massima di decollo oltre 280 HP o con propulsione a turboelica L. 5 milioni;

aeromobili con propulsione a getto L. 10 milioni »;

nel secondo comma, le parole: « entro 30 giorni dalla data stessa », sono sostituite con le seguenti: « entro il 30 settembre 1974 ».

Dopo l'articolo 5 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 5-bis. — Sono competenti all'accertamento delle violazioni agli obblighi di cui ai precedenti articoli 4 e 5 gli ufficiali e gli agenti di polizia tributaria, nonché gli organi indicati nell'articolo 38 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 ».

« Art. 5-ter. — Per i versamenti da parte dell'ACI delle somme relative alla riscossione dei tributi indicati nell'articolo 4 si applicano, relativamente ai termini ed alle modalità, le disposizioni previste dalla convenzione approvata con decreto del Ministro delle finanze del 29 novembre 1969 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 4 febbraio 1970 ».

All'articolo 6,

dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti:

« È costituito presso la Cassa depositi e prestiti, che lo amministra secondo le norme disciplinanti la sua attività, un fondo speciale, con gestione autonoma, destinato all'acquisto di titoli mobiliari emessi da istituti speciali per il credito a medio termine.

La dotazione del fondo, costituita mediante conferimenti del Ministero del tesoro, è di lire 250 miliardi e sarà depositata in apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Gli utili del fondo, al netto delle spese di amministrazione, saranno destinati ad incremento della sua dotazione iniziale.

All'onere derivante dai conferimenti di cui al precedente quarto comma si provvede con un corrispondente importo dei proventi derivanti dall'applicazione degli articoli 4 e 5 del presente decreto ».

P R E S I D E N T E . Avverto che gli emendamenti si riferiscono agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Si dia lettura degli emendamenti all'articolo 1.

A R N O N E , Segretario:

Dopo il primo comma inserire il seguente capoverso:

« Gli aumenti di cui al comma precedente sono esclusi per le benzina, limitatamente a 60 litri mensili per ciascun autoveicolo privato, adibito esclusivamente al trasporto di persone. L'agevolazione verrà effettuata mediante rilascio di speciali buoni che potranno essere ritirati presso le sedi dell'Automobil Club d'Italia ».

1.1 NENCIONI, BACCHI, CROLLALANZA, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, DE FAZIO, DE SANCTIS, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI, DINARO

Al terzo comma, n. 1), dopo il primo capoverso inserire il seguente:

« Tale aliquota viene ridotta a lire 10.000 per benzina acquistata in Italia con speciali buoni, denominati "buoni sud Italia" utilizzabili esclusivamente nei punti di vendita ubicati nelle regioni: Campania, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna al fine di incentivare nell'Italia me-

ridionale ed insulare il turismo automobilistico ».

1.2 NENCIONI, BACCHI, CROLLALANZA, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, DE FAZIO, DE SANCTIS, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI, DINARO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« I carburanti agricoli venduti attraverso il servizio UMA sono esenti da ogni imposta salvo l'imposta prevista dall'articolo 3-sexies del presente decreto ».

1.3 NENCIONI, PISTOLESE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« La tabella A allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, numero 1350, è integrata come segue:

Alla lettera B) è aggiunto il seguente numero:

4) impiegata per l'azionamento dei motori dei natanti adibiti alla pesca nelle lagune costiere, nei laghi, negli stagni, nei fiumi e nei canali.

Alla lettera C) è aggiunto il seguente numero:

3) impiegato per l'azionamento dei motori dei natanti adibiti alla pesca nelle lagune costiere, nei laghi, negli stagni, nei fiumi e nei canali.

Alla lettera E) è aggiunto il seguente numero:

9) impiegati per l'azionamento dei motori dei natanti adibiti alla pesca nelle lagune costiere, nei laghi, negli stagni, nei fiumi e nei canali ».

1.4 NENCIONI, BACCHI, PISTOLESE

BASADONNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASADONNA. L'emendamento 1.1 è stato già ampiamente illustrato dal senatore Bacchi nel suo intervento in sede di discussione generale e quindi io aggiungerò soltanto poche parole anche perchè l'onorevole Sottosegretario, già implicitamente ha parlato di questo argomento ed ha espresso in proposito il suo giudizio. L'emendamento si propone di venire incontro alle categorie meno abbienti che sono state maggiormente colpite dalle conseguenze del decreto e che usano l'autoveicolo prevalentemente per ragioni di lavoro. Esso prevede una fornitura mensile a prezzo non maggiorato di un quantitativo limitato di carburante — 60 litri — quanto presumibilmente può occorrere per aggiungere con una utilitaria un posto di lavoro che sia collocato nel raggio di 10-15 chilometri dai centri urbani. In maniera particolare vengono tenuti presenti con questa proposta i bisogni dei cosiddetti pendolari il cui numero si va sempre più allargando, man mano che le attività produttive vengono allontanate dai centri urbani senza peraltro provvedere ad adeguare i servizi alle esigenze che man mano maturano. Ovviamente l'autoveicolo dovrebbe essere adibito esclusivamente al trasporto di persone e i possessori saranno liberi di integrare le loro occorrenze di benzina facendo ricorso al normale mercato e quindi al prezzo vigente.

L'agevolazione, come è detto anche nel testo, verrà effettuata mediante rilascio di speciali buoni da ritirare presso le sedi dell'ACI.

L'emendamento 1.2 mi riporta a quanto ho già avuto occasione di dire in sede di discussione generale. Con l'articolo 1 della legge, come è noto, viene ripristinata l'agevolazione che era stata abolita lo scorso anno a favore dei turisti stranieri e degli italiani che risiedono all'estero e che vengono nel nostro paese per motivi di diporto, e si realizza attraverso buoni di benzina per i quali l'aliquota dell'imposta viene ridotta da lire 23.000 a lire 12.700 circa. Col nostro emendamento viene prevista una ulteriore riduzione dell'aliquota a lire 10.000 per buoni benzina uti-

lizzabili soltanto nelle regioni meridionali e nelle isole. Questo allo scopo di incoraggiare gli stranieri che vengono in Italia in auto a spingersi verso il Sud dove il turismo straniero — purtroppo in notevole declino — costituisce, o meglio costituiva, una importante risorsa economica. Noi riteniamo che meritino una maggiore facilitazione quei turisti che attraversando in macchina buona parte della penisola sostengono un notevole onere nei confronti di quelli che magari si limitano a varcare soltanto il confine e non sempre fanno un uso corretto dei buoni. Anche in questa proposta, onorevole Sottosegretario, vi è un aspetto meridionalistico che a nostro avviso meriterebbe di essere preso in considerazione, se tecnicamente proponibile.

Come ho già detto, mi rendo conto a questo punto che l'emendamento difficilmente potrà avere esito felice e pertanto mi accontenterei di trasformarlo in ordine del giorno perchè venga accolto almeno come raccomandazione in modo che le considerazioni che ho esposto venissero tenute presenti nella definizione delle norme per l'applicazione di questo beneficio da parte dei Ministeri competenti, come appunto la legge prevede. Grazie.

PISTOLESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISTOLESE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'emendamento 1.3 miriamo a tutelare e ad agevolare in maniera particolare la nostra agricoltura già duramente colpita. Noi proponiamo di aggiungere, alla fine dell'articolo 1, un ulteriore comma così concepito: « I carburanti agricoli venduti attraverso il servizio UMA sono esenti da ogni imposta salvo l'imposta prevista dall'articolo 3 - *sexies* del presente decreto ».

Come tutti sappiamo, la fornitura dei carburanti per l'agricoltura viene effettuata attraverso l'UMA, Unione macchine agricole, con delle speciali agevolazioni; la benzina in questi casi è colorata e gode di una esenzione da alcuni tipi di imposta, come l'imposta di fabbricazione, ma non usufruisce dell'esenzione totale di tutto il carico fiscale che grava sulla benzina.

Per questa ragione abbiamo insistito su quest'emendamento, che tende proprio a consentire all'agricoltura di utilizzare le macchine necessarie a tutte le sue attività con la piena esenzione da ogni carico fiscale. Intendo sottolineare la gravità e l'importanza dei problemi agricoli in un momento in cui, come tutti sappiamo, importiamo dall'estero il 50 per cento del nostro fabbisogno agricolo, in un momento in cui i costi dei prodotti agricoli sono particolarmente elevati proprio per i vari aumenti che sono intervenuti nei diversi settori come è noto a coloro che conoscono i problemi dell'agricoltura.

Con l'emendamento 1.4 intendiamo estendere alcune agevolazioni, già previste dalla tabella A del decreto 23 ottobre 1964, ai natanti adibiti alla pesca nelle lagune costiere, nei laghi, negli stagni, nei fiumi e nei canali. In effetti questo settore di attività è stato sempre escluso dalle disposizioni in materia.

Il decreto 23 ottobre 1964 precisa le esenzioni dall'imposta di fabbricazione ed indica soltanto alcune fattispecie. Così, per esempio, la lettera B, che riguarda la benzina, stabilisce che è esonerata dall'imposta di fabbricazione la benzina « impiegata per l'azionamento del naviglio della Guardia di finanza; destinata a generare direttamente, mediante impianti fissi, energia elettrica per gli usi delle aziende agricole o ad azionare direttamente i motori delle macchine agricole ». In questi casi c'è già un'agevolazione per l'agricoltura, come abbiamo indicato nel precedente emendamento, ma noi intendiamo aggiungere nella lettera B, un comma nel quale sia prevista l'esenzione dall'imposta di fabbricazione della benzina « impiegata per l'azionamento dei motori dei natanti adibiti alla pesca nelle lagune costiere, nei laghi, nei fiumi e nei canali ».

La stessa espressione intendiamo aggiungere alla lettera C, dove è prevista l'esenzione per il petrolio lampante. Anche qui l'esenzione riguarda petrolio lampante « destinato a generare direttamente energia elettrica per gli usi delle aziende agricole o ad azionare direttamente macchine agricole, nonché al riscaldamento di essiccatoi di prodotti agricoli »; inoltre l'esenzione è concessa quando il petrolio lampante sia « destinato all'alimentazione di fonti luminose sulle barche da pe-

sca per la cattura del pesce ». Non sono previste le fattispecie di cui all'espressione che noi proponiamo di aggiungere.

Lo stesso discorso proponiamo per la lettera E del citato decreto, laddove si parla di oli da gas e di oli combustibili, compresi quelli speciali. Tra gli oli da gas che sono esonerati dall'imposta di fabbricazione non è previsto il caso dei natanti di cui noi parliamo nell'emendamento. Per questa ragione proponiamo di aggiungere anche alla lettera E l'espressione da noi indicata, che dunque viene estesa alle tre ipotesi della benzina, del petrolio lampante e degli oli da gas ed oli combustibili, compresi quelli speciali.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

C I P E L L I N I , relatore. Il parere è contrario all'1.1 perchè praticamente, con l'accettazione del primo capoverso, si introdurrebbe il principio del doppio prezzo della benzina, che ho escluso sia nella relazione sia nella replica, ritenendolo non vantaggioso, mentre invece si vorrebbe dimostrare il contrario.

L'emendamento 1.2 riguarda una ulteriore riduzione dell'aliquota della benzina acquistata dai turisti o dagli italiani residenti all'estero. Anche se qui si parla di « buoni sud Italia » utilizzabili esclusivamente nei punti di vendita ubicati nelle regioni dell'Italia meridionale e anche se è vero che i buoni potranno essere utilizzati in determinati punti di vendita, la benzina acquistata con quei buoni potrebbe invece essere commerciata in tutto il territorio. Qualche cosa del genere già avviene nelle zone frontaliere dove si fa commercio di *coupons* per turisti e di benzina acquistata a prezzo agevolato. Quindi il parere del relatore è contrario.

Con l'emendamento 1.3, si chiede praticamente l'esenzione totale di tutti i tributi per i carburanti agricoli venduti attraverso il servizio UMA. A questo proposito devo dire che ci sono già delle consistenti riduzioni e agevolazioni. Questo provvedimento ha carattere di emergenza e quindi il parere del relatore è contrario a concedere ulteriori esenzioni, ulteriori facilitazioni.

Circa l'emendamento 1.4, concernente la benzina impiegata per l'azionamento dei natanti adibiti alla pesca nelle lagune costiere, nei laghi, negli stagni, nei fiumi e nei canali, il petrolio lampante, gli oli da gas e combustibili, devo far presente che questa materia potrebbe semmai essere regolata in sede diversa per estendere le facilitazioni che già esistono per i natanti adibiti alla pesca nei nostri mari anche ai natanti adibiti alla pesca nelle lagune costiere, nei laghi, negli stagni, nei fiumi e nei canali. Sono quindi contrario anche all'emendamento 1.4.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

L I M A, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Concordo col parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento 1.2, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori.

N E N C I O N I. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

N E N C I O N I. Illustre Presidente, onorevoli colleghi, non avrei chiesto la parola per dichiarazione di voto se non avessi sentito fare dal relatore un ragionamento che a nostro avviso non è valido. Egli cioè ha affermato che l'istituzione dei « buoni sud Italia » provocherebbe un commercio di buoni di benzina a prezzo agevolato. Questo ragionamento è assurdo poichè il buono va spesso, secondo quanto proponiamo col nostro emendamento, unicamente nei punti di vendita ubicati nelle regioni Campania, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna.

C I P E L L I N I, *relatore.* Ma può essere commerciata la benzina.

N E N C I O N I. Se la macchina dalla Sicilia o dall'Abruzzo o dalla Sardegna deve arrivare al nord Italia non credo che nel serbatoio rimanga molta benzina da commerciare. Un ragionamento del genere potrebbe allora farsi per tutte le agevolazioni. Il nostro scopo era di alimentare il turismo nel Sud e nelle isole. Ora, ripeto, dire che questi buoni vengono commerciati, quando non sono utilizzabili se non *in loco* mi sembra non sia un ragionamento valido. Il relatore può avere le sue buone ragioni per essere contrario a questa concessione, ma non può assolutamente dire che si verrebbe a creare un illecito commercio dei buoni.

Ecco le ragioni della validità del nostro emendamento, ragioni che nessun ragionamento può scalfire se non la volontà di non voler istituire questo privilegio in favore dell'Italia meridionale.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dai senatori Nencioni e Pistolese. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo agli emendamenti presentati all'articolo 3-*quater*. Se ne dia lettura.

F I L E T T I, *Segretario:*

Al primo comma, primo capoverso, sostituire le parole da: la concessione di una » sino alla fine del periodo, con le altre: « il

differimento degli oneri secondo le direttive comunitarie ».

3-quater. 1 NENCIONI, BACCHI, CROLLALANZA, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI, NANNINI

Al primo comma, secondo capoverso, sostituire le parole: « può revocare o modificare. . anche nel corso dell'anno. » *con le altre:* « provvede ai necessari adeguamenti alle direttive della Comunità economica europea ed agli eventuali aggiornamenti. ».

3-quater. 2 NENCIONI, BACCHI, CROLLALANZA, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI, NANNINI

Al primo comma, terzo capoverso, dopo le parole: « pari al tasso » *sostituire il resto del periodo con il seguente:* « d'interesse posticipato, pari alla media tra il tasso ufficiale di sconto e l'interesse dei buoni ordinari del Tesoro, con scadenza a tre mesi per investimenti liberi, aggiornato e comunicato trimestralmente dalla Banca d'Italia, con riferimento al trimestre precedente ».

3-quater. 3 NENCIONI, BACCHI, CROLLALANZA, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI, NANNINI

NENCIONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NENCIONI. Illustre Presidente, onorevoli colleghi, le modifiche apportate al provvedimento con l'articolo 3-quater, laddove il decreto era semplice e chiaro, hanno determinato, secondo un metodo ormai instaurato, un articolo di legge che nella dimensione è un romanzo a puntate, con scapito naturalmente della chiarezza della disciplina, espressa dalla norma. Se dovessi leggere l'articolo, perderei per lo meno venti minuti. Questo dimostra quanto sia complesso ed involuto.

Noi abbiamo proposto una normativa molto più semplice e dinamica che possa adattarsi automaticamente alla mutevole situazione di fatto senza richiedere l'intervento di altri decreti-legge o altri provvedimenti di legge. La Comunità europea ci rimprovera continuamente — e non vi parlo delle sentenze della Corte — di essere tardigradi nel seguire le direttive comunitarie e di disperderle negli anni senza intervenire o di intervenire quando le direttive sono cambiate.

Che significato ha l'emendamento 3-quater. 1? Si tratta dei cosiddetti oneri differiti. Il venditore della benzina è praticamente un esattore per conto dello Stato. Mi pare che oggi siamo ad un livello di incidenza della benzina super di 260 lire per litro, cifra con la quale abbiamo raggiunto un record difficilmente eguagliabile da altri paesi. Non ho però nulla da eccepire a questo riguardo. Devo solo dire che si tratta di un circolo di denaro percepito dal rivenditore di benzina ed è giusto pertanto che si disciplini il rapporto, si appongano termini e si stabilisca l'obbligo degli interessi per ripagare l'erario o penalizzare l'esattore, per il periodo che trattiene quelle somme esatte per conto dello Stato; e questo non solo per ragioni finanziarie, ma anche per doveroso ossequio ad una direttiva comunitaria che questo stabilisce; se non fosse così si stabilirebbe una disciplina diversa tra l'Italia, che è un paese della Comunità, e gli altri paesi della Comunità. È inutile allora creare una norma fiume che al contrario potrebbe essere contenuta in

poche righe. Se poi le direttive comunitarie si modificassero noi dovremmo subito adattarci alla nuova disciplina in armonia con le nuove direttive. Allora è sufficiente sostituire al primo comma le parole: « la concessione di una » sino alla fine con le parole: « il differimento degli oneri secondo le direttive comunitarie » Mi sembra che il resto possa essere risolto con una circolare ministeriale sintetica e chiara, perchè anche le circolari sono lunghe, spesso involute e quasi sempre incomprensibili perchè normalmente finiscono col complicare i casi semplici invece di semplificare i casi complicati.

Il 3-*quater*. 2 propone di sostituire al secondo comma le parole: « può revocare o modificare... anche nel corso dell'anno. » con le altre proposte. Pensate a che cosa può succedere in pratica se invece di emettere una disciplina valevole per un anno, dati i 90 giorni di dilazione di cui 30 senza interessi e 60 con interessi, questa disciplina fosse revocata o modificata anche nel corso dell'anno. Si creerebbe una situazione di conti talmente complessa da prestarsi ad usi ed abusi. Proprio per semplificare proponevamo l'altra dizione: « provvede ai necessari adeguamenti alle direttive della Comunità economica europea e agli eventuali aggiornamenti. ». Questa sarebbe perciò una norma quadro che disciplina la materia e che rimarrebbe anche nell'ipotesi, poco probabile ma possibile, che la Comunità modifichi la vigente disciplina degli oneri differiti.

Nel 3-*quater*. 3 si parla degli interessi. Onorevoli colleghi, la situazione era favorevole agli esattori perchè era praticato un interesse minimo; sapete che gli interessi attivi sono arrivati a cifre molto elevate, tanto che il Governo e la maggioranza avevano pensato di modificare concependo come interesse quello di sconto mediato con l'interesse dei buoni ordinari del tesoro negli ultimi tre mesi. Secondo gli emendamenti apportati dalla Camera per il periodo di maggiore dilazione, cioè 60 giorni, è dovuto il pagamento degli interessi al saggio stabilito semestralmente, con decreto del Ministro delle finanze. Pensate possibile che semestralmente il Ministro delle finanze — perchè questo avverrebbe in un paese serio — ricorra puntual-

mente a questo adempimento? Dato lo stato della pubblica amministrazione, gli adempimenti o si assolvono con ritardo o non si assolvono addirittura. Pertanto prevedere che, semestralmente, il Ministro delle finanze emetta un decreto, vuol dire correre il rischio che il Ministro delle finanze sia deferito da un cittadino alla commissione inquirente per i procedimenti d'accusa, come è avvenuto per la colza e per altri provvedimenti di minore importanza. Figuratevi se un ministro delle finanze, oggi, con la commissione inquirente si permetterebbe di modificare una situazione in favore o contro: nell'uno o nell'altro caso sarebbe accusato di corruzione.

Questa pertanto è una norma pericolosa per il ministro competente che nella migliore delle ipotesi si asterrà dal prendere qualsiasi provvedimento. Ecco perchè il Parlamento dovrebbe stabilire una misura precisa. L'articolo dispone che il pagamento degli interessi è dovuto in misura pari al tasso medio posticipato di interesse dei buoni ordinari del tesoro con scadenza a tre mesi per gli investimenti liberi, comunicato dalla Banca d'Italia, con riferimento al trimestre precedente l'emanazione di detto decreto. Pertanto per stabilire questo interesse, che d'altra parte la maggioranza aveva ritenuto di calcolare invece pari alla media tra l'interesse di sconto, che è un dato preciso, e l'interesse medio dei buoni del tesoro negli ultimi tre mesi, bisognerà ricorrere ad un meccanismo complicato che finirà per creare grossi problemi. Può darsi infatti — io me lo auguro — che le esigenze del Tesoro, per il futuro, siano tali da non richiedere l'emissione per un lungo periodo dei buoni ordinari del tesoro. Anche se oggi il conto con la Banca d'Italia ha superato i 17.000 miliardi e siamo alla vigilia dell'emissione di altri buoni ordinari, potremmo anche immaginare e prevedere un periodo di normalità, senza cioè l'emissione di questi buoni con interessi che sono ormai intorno al 14-15 per cento e che si avvicinano agli interessi attivi bancari.

Vedete dunque che complicazioni si creano. Avremmo invece potuto stabilire un tasso di interesse flessibile senza creare questa normativa così complessa che non determina, oltre tutto, certezza nei rapporti tra lo

Stato stesso e gli esattori per conto dello Stato. Non so poi quello che avverrà nella pratica applicazione, quando si dovranno tenere presenti le altre norme involute, per direttive che si sarebbero potute impartire con un regolamento e non certo con legge, tanto meno con un atto di urgenza. Per questo abbiamo proposto di introdurre nel terzo comma le seguenti parole: « in misura pari al tasso di interesse posticipato, pari alla media tra il tasso ufficiale di sconto e l'interesse dei buoni ordinari del tesoro, con scadenza a tre mesi per investimenti liberi, aggiornato e comunicato trimestralmente dalla Banca d'Italia, con riferimento al trimestre precedente ». Mi sembra che questa norma, malgrado abbia come termine di paragone i buoni ordinari del tesoro, sia molto più chiara e serva a dare maggiore precisione nell'intricata selva degli « oneri differiti » che hanno dato luogo a procedimenti presso la Commissione inquirente dei procedimenti d'accusa, il cui contenuto non posso ovviamente rilevare, ma che, come già è ampiamente risultato dai giornali, coinvolgono azioni di ministri in relazione a decreti ministeriali che concernono proprio questa scottante, rovente materia.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

C I P E L L I N I , *relatore.* Il relatore esprime parere contrario sull'emendamento 3-*quater*. 1 perchè non è che con questo decreto si introducano delle innovazioni in contrasto con le direttive comunitarie; tanto è vero che l'articolo 3-*quater* inizia così: « L'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 393, sostituito dall'articolo 5-*bis* della legge 15 novembre 1973, n. 733, è sostituito dal seguente... »; praticamente vi è un aggiornamento di quegli articoli di legge in quanto si arriva adesso ad un massimo di tempo fino a novanta giorni.

Sono contrario anche all'emendamento 3-*quater*. 2 perchè, se per un certo verso le considerazioni svolte dal senatore Nencioni mi possono trovare d'accordo, mi pare però

che quando si dice che « con le stesse modalità il ministro delle finanze può revocare o modificare la concessione di cui al primo comma anche nel corso dell'anno » è evidente che ci si riferisce a situazioni di eccezionalità tali per cui si rende indispensabile revocare o modificare la concessione nel corso dell'anno: questa non dovrebbe essere certo la norma. Perciò ripeto sono contrario al 3-*quater*. 2.

Sono contrario anche all'emendamento 3-*quater*. 3 perchè se per la verità il testo del decreto è abbastanza restrittivo e si pone il problema dei buoni ordinari del tesoro con scadenza a tre mesi che è da presumere non vadano avanti all'infinito, l'emendamento presentato dai colleghi di parte missina mi pare tuttavia che non sia più chiaro e più semplice, come è stato affermato dal senatore Nencioni.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

L I M A , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Signor Presidente, concordo con il parere espresso dall'onorevole relatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 3-*quater*. 1, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3-*quater*. 2, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3-*quater*. 3, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 4. Se ne dia lettura.

F I L E T T I, *Segretario*:

Al secondo comma, ultimo periodo, sostituire le parole: «da oltre dieci anni» con le altre: «da oltre cinque anni».

4.1 NENCIONI, BACCHI

Al terzo comma sostituire le parole: «30 settembre» con le altre: «31 dicembre».

4.2 NENCIONI

N E N C I O N I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

N E N C I O N I. Questi due emendamenti, onorevole Presidente, si illustrano da soli. Si tratta di portare una modifica che già l'altro ieri nella discussione generale feci presente: prescrivere l'agevolazione per automobili iscritte al pubblico registro automobilistico da oltre dieci anni non è una agevolazione di grande dimensione. È evidente infatti che le macchine di oltre dieci anni oggi sono, dati i criteri di costruzione, dei rottami inservibili. Proporremo invece di considerare le macchine iscritte da oltre cinque anni. Mi sembra che questo sia più adeguato alla realtà. Ho saputo che al Consiglio dei ministri quasi tutti i ministri erano di questa opinione. È stato solo il Ministro delle finanze che si è arroccato su questo termine di oltre dieci anni difendendo la sua cittadella con foga degna di altre battaglie.

Per quanto concerne la riscossione abbiamo indicato il 31 dicembre per due ragioni: prima di tutto perchè la logica e la premessa di questo pacchetto di decreti è che le riscossioni avvengano nel giro di 12 mesi; già la data del 6 agosto ha incontrato delle difficoltà perchè i cittadini che prima di partire per le vacanze si sono precipitati alle sedi dell'ACI per pagare, si sono sentiti dire che le sedi non avevano ricevuto alcuna disposizione nè alcuna circolare. I cittadini più diligenti hanno chiesto dei moduli ma si so-

no sentiti rispondere che moduli non ce ne erano perchè le sedi dell'ACI ignoravano la portata del provvedimento; si sono riversati agli uffici postali e hanno chiesto i moduli per versare e si sono sentiti dire che a loro rischio versassero su un conto corrente (dando il numero) ma non assicuravano che il versamento sarebbe stato fatto in ordine alle norme scaturenti dal decreto, perchè gli uffici postali ignoravano completamente l'esistenza di questa norma e le procedure. È capitato anche a me. Ma non vorrei che si ripetesse tutto questo con disagio dei cittadini perchè il 30 settembre, ormai siamo al 12 agosto, è vicino. Se invece il termine fosse il 31 dicembre si rientrerebbe largamente nei 12 mesi di previsione per il prelievo fiscale e ci sarebbe il tempo appena necessario per concepire ed inviare una circolare alle sedi dell'ACI per poter dare le direttive per la riscossione diretta del tributo o agli uffici postali per la riscossione indiretta del tributo.

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

C I P E L L I N I, *relatore*. Parere contrario al 4.1 perchè per la verità già nella discussione generale e poi nella replica ho osservato come forse sarebbe stato meglio, più ancora di esentare un certo numero di autovetture dal pagamento dell'*una tantum*, fare una manovra fiscale diversa. Ma stabilito questo principio, stabilito questo tipo di tassazione se noi scendiamo ancora da 10 a 5 anni ridurremmo ancora e troppo sensibilmente il gettito che verrà dall'*una tantum*, mentre, per le ragioni che abbiamo più volte ripetuto, è necessario rastrellare del denaro e subito. Il relatore è contrario anche all'emendamento 4.2 che vorrebbe trasferire al 31 dicembre i termini del pagamento dell'*una tantum*. L'urgenza c'è, tutti sappiamo che esiste questa urgenza e questo denaro poi dovrebbe essere destinato al credito speciale e quindi agli investimenti per il Mezzogiorno e non ci possiamo permettere il lusso di aspettare fino a fine anno per poter sa-

pere su quanta somma di denaro poter contare.

L I M A, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, il Governo concorda con il parere del relatore.

P R E S I D E N T E. Senatore Nencioni, insiste per la votazione degli emendamenti 4.1 e 4.2?

N E N C I O N I. No, signor Presidente, li ritiriamo tutti e due.

P R E S I D E N T E. Passiamo all'esame dell'emendamento presentato all'articolo 6. Se ne dia lettura.

F I L E T T I, *Segretario*:

Dopo il primo comma inserire il seguente:

« Il 15 per cento del gettito delle imposte di fabbricazione previste dal presente decreto è destinato al fondo istituito ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, in favore delle Regioni ».

6.1 FERRUCCI, BERTONE, PIVA, FUSI,
CHINELLO, FILIPPA, MARANGONI,
BORRACCINO, BORSARI, PINNA,
FABBRINI, DE FALCO, MANCINI

L I V I G N I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

L I V I G N I. Signor Presidente, vorrei formulare una richiesta richiamandomi al paragrafo 5 dell'articolo 100 del Regolamento, che concede a lei personalmente, in determinate situazioni, anche nel corso della discussione e fuori degli altri termini previsti dal Regolamento stesso, di consentire la presentazione di emendamenti, secondo una decisione adottata a suo insindacabile giudizio.

Proprio per offrirle la materia per una decisione, vorrei brevemente indicare di che cosa si tratterebbe e dei motivi che stanno alla base della mia richiesta. Mi pare che

sia interesse generale del Senato garantire un modo di legiferare che sia il più possibile rispettoso nei confronti della legislazione italiana. Sarebbe perciò opportuno sopprimere il sesto comma dell'articolo 6.

Con la dizione del sesto comma dell'articolo 6, a mio parere, abbiamo un'imposta di scopo chiarissima e precisissima. Come i colleghi sanno, le imposte di scopo — non occorrono molte spiegazioni in merito — sono assolutamente escluse dalla legge di contabilità generale dello Stato.

Per tutto il resto, dal punto di vista del rispetto della legge, l'articolo 6 è perfetto; però quest'ultima aggiunta complica le cose, perchè in sostanza dice che le due imposte *una tantum* (quindi non le entrate previste dall'insieme del decreto) servono per una determinata spesa, che è quella del Fondo che si istituisce presso la Cassa depositi e prestiti. A mio parere questo non è possibile sulla base della legislazione oggi esistente ed ho concreti dubbi che ci si trovi appunto di fronte alla tipica imposta di scopo.

Vorrei aggiungere una seconda considerazione. Se anche così non fosse, ritengo che anche sul terreno pratico corriamo dei rischi e cioè che in definitiva il fondo — che interessa tutti noi perchè, come giustamente ricordava pochi minuti fa il relatore, va a favore del Mezzogiorno e di investimenti importanti — possa essere depauperato per causa di questa inutile aggiunta.

Sappiamo che le due *una tantum* daranno grosso modo una entrata di 250 miliardi, che corrispondono esattamente alla cifra prevista per il fondo; sappiamo tutti anche che ci sarà in merito una grossa evasione. Ogni evasione che si determinasse, però, per questo articolo così maldestramente scritto, diventa automaticamente una diminuzione del fondo che abbiamo costituito; quindi riduciamo automaticamente, con questa dizione, gli interventi che giustamente invece vogliamo finalizzare in un senso.

Mi pare allora che sopprimendo il sesto comma non succeda assolutamente niente di male. Non cambia niente, però siamo sicuri di non andare contro la legge dello Sta-

to e soprattutto di lasciare tutti i 250 miliardi al fondo perchè, ove per sciagura non venissero tutti dalle *una tantum* previste agli articoli 4 e 5, il Ministro del tesoro sarebbe autorizzato a prenderli dalla benzina o da dove vuole, e può comunque garantire il fondo. Siccome è una cosa che credo stia a cuore a tutti, cioè che questo fondo ci sia, funzioni ed abbia i soldi (e spero anche che stia a cuore a tutti che la legislazione dello Stato sia rispettata, il massimo possibile), per questi motivi ritengo di sollevare tale problema.

Signor Presidente, mi appello dunque al suo giudizio perchè, avvalendosi dell'articolo 100 da me richiamato, voglia ammettere l'emendamento tendente alla pura e semplice soppressione del sesto comma dell'articolo 6 del decreto-legge.

P R E S I D E N T E . Invito il relatore ad esprimere il parere sulla proposta del senatore Li Vigni.

C I P E L L I N I , *relatore*. Evidentemente ci sono delle perplessità. Le considerazioni svolte dal collega Li Vigni non ci trovano molto lontani e discordi. Effettivamente quest'ultimo comma, riferendosi a due articoli specifici del decreto, introduce un meccanismo tutto particolare e speciale. Al momento attuale, comunque, è altrettanto difficile dire di sì come dire di no. Il relatore pertanto si rimette al parere del Governo.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

L I M A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. L'emendamento presentato al testo del Governo dalla Camera dei deputati aveva l'obiettivo di limitare i poteri discrezionali del Governo e di fare in modo che la costituzione del fondo per il credito speciale potesse aver luogo immediatamente dopo l'entrata in vigore del decreto-legge. Per quanto riguarda l'ipotesi testè avanzata, secondo la quale si tratterebbe di una imposta di scopo, bisogna rilevare che non tutti i proventi derivanti dall'applicazione degli ar-

ticoli 4 e 5 vengono destinati alla dotazione del fondo, ma soltanto 250 miliardi, mentre gli introiti che si prevedono sono di gran lunga superiori. Non ritengo pertanto fondata l'obiezione che è stata mossa e quindi esprimo parere contrario all'emendamento tendente a sopprimere il sesto comma dell'articolo.

P R E S I D E N T E . Mi riservo di prendere una decisione sull'ammissibilità o meno dell'emendamento del senatore Li Vigni.

F E R R U C C I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F E R R U C C I . Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il primo comma dell'articolo 6 del decreto-legge che è al nostro esame per la conversione è così formulato: « Le entrate derivanti dall'applicazione del presente decreto sono riservate all'erario dello Stato ». Questa formulazione sembra escludere che il gettito delle imposte di fabbricazione derivante dall'applicazione del decreto stesso possa contribuire, nella misura stabilita da una precedente legge, alla formazione del fondo istituito per il finanziamento delle regioni. Mi riferisco alla legge 16 maggio 1970, n. 281, che all'articolo 8 stabilisce che sia devoluto al fondo regionale il 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli olii minerali, loro derivati e prodotti analoghi.

Lo scopo dell'emendamento 6.1, con esplicito riferimento al 15 per cento del gettito delle imposte di fabbricazione determinato dall'applicazione del decreto in discussione, è quello di garantire che le regioni possano usufruire della parte loro spettante delle maggiori entrate che andranno a realizzarsi e ciò con il pieno rispetto di una precedente norma di legge.

È per questo che, dopo il primo comma che sancisce che le entrate sono riservate all'erario dello Stato, chiediamo che venga inserito il comma seguente: « Il 15 per cento del gettito delle imposte di fabbricazione previste dal presente decreto è destinato al

fondo istituito ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, in favore delle regioni ». Sottolineiamo quindi una esigenza che ci sembra oltremodo fondata onde evitare che si dia alle parole « le entrate sono riservate all'erario dello Stato » il senso dell'impossibilità per le regioni di attingere nella misura del 15 per cento a questa nuova entrata.

Sarebbe grave che, mentre gli organismi regionali hanno sempre mantenuto ed espresso le proprie riserve sul modo come viene a costituirsi, sulla base della legge 281, il loro fondo di finanziamento, perchè si basa sulla partecipazione a imposte con una scarsa dinamica, proprio quando talune di queste imposte, con il danno per i cittadini noto e deprecato, assicurano una maggiore entrata, venissero esclusi dal beneficio dei nuovi mezzi finanziari ottenuti. Stabilire pertanto in modo preciso che il 15 per cento sia destinato al finanziamento delle regioni equivale a garantirsi che non sia compiuta una grave ingiustizia.

È noto a tutti lo stato della finanza regionale, sono note le difficoltà in cui si dibattono le regioni che, per la scarsità di mezzi finanziari, non riescono alle volte a svolgere pienamente le loro funzioni anche se ci troviamo ormai alla scadenza del mandato dei primi consigli regionali eletti. Sappiamo tutti come l'attuale stretta creditizia abbia aggiunto altri ostacoli allo svolgimento dei loro compiti.

Sono questioni che noi comunisti e non soltanto noi abbiamo sottolineato con vigore tante volte, per cui non riteniamo in questo momento di dover dire altro per richiamare l'attenzione delle altre forze politiche sulla gravità della situazione delle finanze regionali.

Per queste considerazioni chiediamo al Senato che venga accolto il nostro emendamento all'articolo 6.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento 6.1.

C I P E L L I N I , *relatore*. Il parere del relatore è contrario perchè la materia è già

stata trattata dall'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Perciò introdurre questo comma significherebbe spostare un po' i termini della questione, tenuto anche conto del fatto che l'imposizione prevista da questo decreto e dagli altri ha un carattere di straordinarietà.

L I M A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sono d'accordo con il parere espresso dal relatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal senatore Ferrucci e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Al fine di poter prendere una decisione al riguardo, chiedo al senatore Li Vigni se la questione di cui poco fa ha parlato sia già stata sollevata o meno in Commissione.

L I V I G N I . Se ne è accennato in sede di parere da parte della 5^a Commissione, ma in maniera informale.

P R E S I D E N T E . Si poteva allora presentare tempestivamente un emendamento che sarebbe stato esaminato.

L I V I G N I . Ad un certo punto della discussione, sembrava che le entrate in discussione fossero di notevole dimensione. Successivamente si arrivò a parlare di soli 250 miliardi. In quel momento evidentemente si creava una situazione di emergenza. Ho preso nota della dichiarazione che non posso mettere in dubbio — della quale chiederemo conto al Governo successivamente — che le entrate dell'*una tantum* supereranno largamente la cifra di 250 miliardi. L'eccezione veniva da questo vuoto che c'era intorno alla realtà.

P R E S I D E N T E . Prendiamo allora atto di quello che ha detto in proposito il Governo.

L I V I G N I . Accetto la sua decisione di prendere atto — come ho preso scrupolosamente atto — della dichiarazione del Go-

verno. Però, siccome sono di natura profondamente ottimista, mi permetterà di raccomandare al Governo che, se per caso questa entrata risultasse inferiore ai 250 miliardi, cerchi di non rovinare il fondo e di non portare via soldi al Mezzogiorno, ma di trovare il modo di darglieli lo stesso.

P R E S I D E N T E . Onorevole Sottosegretario, è in grado di dare questa risposta?

L I M A , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* La raccomandazione sarà tenuta presente.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 1 del disegno di legge di conversione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 2. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , *Segretario:*

Art. 2.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, con uno o più decreti aventi valore di leggi ordinarie, entro il 30 aprile 1975, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, del bilancio e programmazione economica, del tesoro, dell'industria, commercio e artigianato, sentito il parere, da esprimersi entro il 45° giorno successivo alla richiesta, di una Commissione parlamentare composta da 15 deputati e 15 senatori, nominati entro un mese dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, dai Presidenti delle rispettive Assemblee:

1) disposizioni, e relative norme di attuazione, intese a disciplinare l'accertamento quantitativo dei prodotti petroliferi soggetti ad imposta attraverso l'uso obbligatorio di misuratori meccanici;

2) disposizioni relative alle modalità ed ai termini per l'effettuazione dei controlli

sullo stoccaggio, e per la compilazione degli inventari dei prodotti petroliferi custoditi nei magazzini di fabbrica, nei depositi doganali ed in quelli ad essi assimilati, ai fini della determinazione dei cali effettivi da ammettere all'abbuono d'imposta;

3) disposizioni dirette a ridurre, ai limiti minimi pari a quelli normali verificantisi nelle più moderne tecniche di stoccaggio e di movimentazione, le percentuali massime dei cali ammissibili ad abbuono d'imposta risultanti dall'articolo 3-bis del decreto-legge, fissando eventualmente criteri differenziati per la determinazione dei cali effettivi; disposizioni intese a stabilire modi e termini per la concessione dell'abbuono; disposizioni dirette a regolare la revisione periodica delle percentuali e le relative modalità, ai fini delle eventuali ulteriori riduzioni correlative ad aggiornamenti tecnologici;

4) disposizioni intese a disciplinare la revisione periodica delle caratteristiche tecniche e di efficienza degli impianti di fabbricazione e dei processi di lavorazione dei prodotti indicati negli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini del relativo aggiornamento tecnologico e delle corrispondenti prescrizioni da imporre, entro opportuni termini, agli esercenti la industria di fabbricazione dei detti prodotti come condizione per la conferma dei provvedimenti autorizzativi, nonchè delle concessioni e licenze previste dalle vigenti leggi;

5) disposizioni intese a coordinare l'imposizione sui prodotti assoggettabili all'imposta di fabbricazione in rapporto alle modifiche di classificazione apportate alla tariffa doganale comune, con le norme concernanti l'applicazione dell'imposta sui prodotti petroliferi, in modo da conservare ai prodotti assimilati il trattamento fiscale cui già erano soggetti.

P R E S I D E N T E . Non essendovi emendamenti, metto ai voti l'articolo 2. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Da parte del senatore Pinna e di altri senatori è stato presentato un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , *Segretario:*

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. ...

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvedimenti aventi valore di legge per istituire un doppio prezzo delle benzine secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) assegnare ad ogni autovettura e ad ogni autoveicolo per trasporto promiscuo di persone e di cose compresi quelli carrozzati a furgone o a cassone, con motore non a ciclo diesel immatricolati, e in regola con il pagamento della tassa di circolazione, nonché della assicurazione R.C.I., un quantitativo di benzina di litri 60 al mese ad un prezzo di lire 200;

b) fissare un prezzo della benzina a mercato libero in misura non superiore a lire 350 al litro;

c) istituire un fondo nazionale per lo sviluppo del trasporto pubblico gestito con la partecipazione delle Regioni e alimentato da una parte del gettito della imposta di fabbricazione sulla benzina a prezzo libero con un primo stanziamento di 50 miliardi;

d) provvedere alla riforma istituzionale dell'ACI prevedendo anche la partecipazione all'amministrazione dei rappresentanti degli enti locali elettivi;

e) attribuire esclusivamente all'ACI i compiti relativi alla esazione delle tasse automobilistiche e alla istituzione del doppio prezzo della benzina.

2. 0. 1 PINNA, MARANGONI, PIVA, MANCINI,
BORRACCINO, DE FALCO, BERTONE,
CHINELLO, FABBRINI, BORSARI,
POERIO

P I N N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

- P I N N A . Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, l'emendamento che ho l'onore di illustrare a nome del Gruppo comunista parte da una considerazione preliminare, peraltro già evidenziata ampiamente dal senatore Piva durante la discussione generale, sulla necessità ormai da più parti avvertita di andare all'introduzione di un doppio prezzo per la benzina. Dalle dichiarazioni rese testè dal sottosegretario Lima abbiamo appreso che l'introduzione del doppio prezzo è stata esaminata da parte del Ministero delle finanze e rapidamente scartata per l'impossibilità burocratica e finanziaria della sua attuazione. Sono volate cifre che danno le vertigini e che fanno tremare le vene e i polsi; quanto alla loro attendibilità è un altro discorso. Quando si tratta di favorire i petrolieri, qualunque *via crucis* burocratica viene superata, la decretazione d'urgenza viene elevata a sistema! Quando si chiede il doppio prezzo, vi chiudete a riccio e vi atteggiate in una posizione estremamente intransigente rispetto a quella che è la rivendicazione che cerchiamo di portare avanti ormai da diverso tempo nei due rami del Parlamento.

La nostra richiesta quindi si fonda essenzialmente sulla considerazione che il provvedimento, in relazione agli aumenti del prezzo della benzina, che colpiscono indiscriminatamente la grande massa dei consumatori e non introducono alcun elemento selettivo, è un argomento che dovrebbe essere considerato in modo particolare da parte del Governo. Infatti gli aumenti, come è noto, hanno aggravato in modo ragguardevole il bilancio di numerose famiglie le quali, indotte in un primo tempo da una campagna martellante (radio, giornali, televisione) all'acquisto di autovetture (sintetizzate in uno *slogan*: metti un tigre nel motore), si trovano oggi nella condizione di dover usare con estrema parsimonia l'automobile, frutto di risparmi e di sacrifici talvolta sconosciuti per larga parte di persone che non si occupano di questo fenomeno sociale.

Ma quello che ci preme maggiormente evidenziare riguarda, come è stato già detto, la

natura indiscriminata dell'imposizione fiscale, contraria ad ogni progressività e quindi in aperto contrasto non solo con la Costituzione della Repubblica, ma con gli stessi principi sanciti dal Partito popolare nel 1919. Se gli onorevoli colleghi della Democrazia cristiana andassero a rivedersi gli atti del cinquantesimo della fondazione del loro partito, vedrebbero che un punto chiave, cardine di quel programma è appunto rappresentato dall'esigenza della progressività e quindi dalla necessità di avere sempre presente questo principio ispiratore! Evidentemente molta acqua è passata sotto i ponti e questo principio ancora una volta in questa circostanza è stato disatteso. Stupisce quindi la caparbia ostinazione mascherata, paludata da presunte difficoltà organizzative circa la possibilità di distribuire ai lavoratori un *plafond* di 60 litri a prezzo controllato, lasciando fluttuare liberamente il prezzo del residuo consumo, che abbiamo fissato nella misura di 350 lire al litro. Con l'assegnazione di 60 litri, considerando che le macchine di media cilindrata possono sviluppare un consumo di 15 chilometri al litro, avremo una capacità di percorrenza di 900 chilometri al mese, vale a dire la possibilità di percorrere 30 chilometri giornalieri. Non pensiamo che questa proposta sia tale da stravolgere la natura del decreto! Riteniamo però importante introdurre il principio di una diversa imposizione fiscale, sia pure estremamente parziale e limitata, come quella che abbiamo testè formulata. È un'agevolazione conseguentemente in favore dei lavoratori, specie per i pendolari, considerata l'insufficienza dei pubblici servizi di trasporto, atteso che il Governo ancora, nonostante le molteplici dichiarazioni, non ha provveduto a potenziare i pubblici servizi di trasporto.

L'introduzione di un doppio prezzo per la benzina limitatamente al *plafond* accennato potrebbe essere rapportata al prezzo fissato per i *coupons* turistici e rappresenterebbe un risparmio di circa 6.000 lire che solo in piccola parte compenserebbe gli aumenti intervenuti in attuazione della grandinata dei decreti. In tal modo, sia pure con questa misura parziale, si raggiungono due risultati: il primo riguarda uno sgravio sul prezzo della

benzina, sia pure limitato al contingente indicato; il secondo concerne la possibilità di disporre del tempo libero, consentendo con questa agevolazione, peraltro assai limitata, alle famiglie dei lavoratori ed ai bambini di spostarsi la domenica dai centri urbani per andare a respirare una boccata d'aria in campagna.

Si obietterà che così facendo le entrate previste saranno ulteriormente decurtate e il provvedimento non sortirà il risultato sperato. Sappiamo a questo proposito, secondo calcoli abbastanza attendibili, che la esenzione dall'imposta *una tantum* per le auto con potenza fiscale fino a dieci cavalli comporterà una minore entrata di circa 27 miliardi e che l'ulteriore richiesta di 60 litri ad un prezzo controllato diminuirà il gettito, ma non dobbiamo dimenticare che queste perdite possono essere ampiamente compensate dall'aumento del tasso di interesse che le compagnie petrolifere dovranno pagare per i ritardi nel pagamento dell'imposta di fabbricazione. Si presume infatti che, in attuazione di questa misura, si possano ricavare subito 100 miliardi e 40 miliardi per gli anni successivi.

Non si tratta quindi di introdurre elementi surrettizi per inceppare il meccanismo del provvedimento; al contrario si introduce una variante selettiva, senza alterare la globalità del prelievo fiscale, che attenua il carattere vessatorio e indiscriminato del provvedimento e lo rende più flessibile.

Non comprendiamo un irrigidimento a questo riguardo dal momento che altre ed importanti modificazioni sono state introdotte e che vanno dalla modifica della tabella *una tantum* per i possessori di motoscafi all'aumento di interessi nei confronti delle grandi compagnie petrolifere, all'esenzione dall'imposta per le auto di potenza fiscale inferiore ai dieci cavalli e così via. Tanto più appare legittima la richiesta quanto più si consideri che il decreto non presenta alcuna valida indicazione alternativa nel senso di una proposta che lasci intravedere la soluzione di qualche importante problema connesso con i trasporti o la politica energetica. Si aumenta la benzina del doppio nel giro di pochi anni e non si intravedono scelte per il

potenziamento effettivo dei pubblici trasporti.

Quanto è avvenuto durante la circolazione limitata alle targhe pari e dispari nei giorni festivi è ancora davanti ai nostri occhi, nè possiamo essere paghi dell'ermetismo con il quale si è voluto accompagnare questo decreto che, nonostante la sua mole impositiva, viene presentato al Parlamento senza una risposta valida agli interrogativi che il nostro Gruppo ha sollevato ogni qual volta decreti di esenzione fiscale sui prodotti petroliferi e di aumento dell'imposta di fabbricazione si sono presentati alla nostra attenzione. Politicamente corretta appare la nostra richiesta nel momento in cui si discute di ulteriori insprimenti fiscali per conoscere innanzitutto quale fine ha fatto il piano petrolifero su cui si è attardato il collega Mancini ieri, se esiste o se pure esso è diventato come l'araba fenice, secondo quali specifiche iniziative ha assunto il Governo verso i paesi produttori per assicurarsi gli approvvigionamenti. Abbiamo seguito l'onorevole Moro nel suo fatale andare nei paesi arabi. Cosa ha concluso? Dai comunicati ermetici emanati dalla Farnesina poco si comprende. Spieghino il Ministro o il Sottosegretario a questo ramo del Parlamento quali risultati abbia raggiunto la nostra missione diplomatica, se vi è stata, nei confronti di questi paesi arabi per assicurarci lo approvvigionamento di greggio. Aumenterà ancora il prezzo della benzina? Si pensa ad un razionamento? Qual è il dispositivo di difesa che il Governo intende predisporre per salvaguardare la nostra economia?

Dal momento in cui è stato annunciato il famoso piano petrolifero nell'aprile di quest'anno molti avvenimenti si sono succeduti sull'arena internazionale che hanno un po' sconvolto lo stesso mercato dei prodotti petroliferi. Quindi sarebbe quanto meno opportuno che il Governo riferisse al Parlamento in relazione ai programmi per difendere concretamente tutto l'apparato produttivo.

Sono interrogativi pertinenti che attendono una risposta chiara e precisa che possa in qualche modo tranquillizzare il paese, che appare sempre più sgomento di fronte ad avvenimenti repentini e travolgenti, come la cosiddetta guerra del petrolio, che hanno messo

a dura prova il nostro apparato produttivo.

Il Governo, seppure non è in grado di farlo subito, non può sottrarsi a questa esigenza politica di fornire alle Camere la più ampia risposta in relazione a questi e ad altri quesiti formulati in ordine ai problemi emergenti dal dibattito.

Nè si può continuare con la decretazione d'urgenza in una spirale involutiva rispetto agli obblighi costituzionali. Nè può essere consentita l'assunzione per decreto di un esercito di funzionari. Questa è una strada sbagliata che allontana il Governo dal suo principale interlocutore, il Parlamento, dal quale, proprio per la presenza pluralistica delle componenti politiche, può trarre utili e saggi consigli per un'azione che miri all'interesse della nazione.

Non ci attarderemo sui decreti nn. 216, 249, 728 e 757 riguardanti tutti riduzioni di imposta di fabbricazione, ristrutturazioni, aumenti eccetera. Sono ormai acqua passata lungo la linea grigia che ha caratterizzato questo centro-sinistra. Interessa invece guardare al domani per sapere come si atteggia il Governo di fronte al quadro delle necessità di approvvigionamenti energetici, delle scorte di olio combustibile esaurite e degli squilibri che si annunciano per il prossimo mese di settembre. Interessa sapere quale ruolo sia stato affidato all'azienda di Stato, all'ENI in questo contesto, poichè sarebbe veramente imperdonabile non guidare la politica degli approvvigionamenti e lasciare il tutto all'iniziativa privata e al libero mercato. Nè possiamo illuderci circa i ribassi verificatisi nei mercati del greggio mediante un'offerta di 2 milioni di tonnellate di barili al giorno da parte del gruppo arabo e iraniano ad un prezzo che da 10,20 dollari al barile è passato a 9,80 dollari e da 10,40 dollari a 10 dollari. Conosciamo infatti molto bene le alterne vicende che caratterizzano il mercato; perciò penso che nessuno di noi e tanto meno il Governo possa a questo proposito farsi delle illusioni.

E allora, onorevoli colleghi e signori del Governo, mentre vi preghiamo di voler esaminare la proposta contenuta nel nostro emendamento, vi esortiamo a prendere le opportune misure per assicurare gli approvvi-

gionamenti, riferendo al Senato sul programma del piano petrolifero alla ripresa dei lavori parlamentari, e per evitare crisi spaventose che possono preludere — oltre alla stretta creditizia — ad avvenimenti che potrebbero compromettere seriamente gli attuali livelli di occupazione.

Questo è in sintesi il significato del nostro emendamento e della nostra critica politica, che non ha nulla di pregiudiziale e di aprioristico, ma si muove lungo una linea conforme agli interessi delle grandi masse popolari e della stessa nazione. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni.*)

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

CIPPELLINI, relatore. Esprimo il parere sul contenuto dell'emendamento. Intanto mi pare che in tutti questi giorni non abbiamo fatto altro che dire che siamo contrari al doppio prezzo della benzina e soprattutto contrari a partire da un quantitativo di benzina di 60 litri al mese. Mi pare di avere illustrato che cosa significano 60 litri al mese di benzina a prezzo agevolato, a 200 lire.

Per quanto riguarda l'istituzione di un fondo nazionale per lo sviluppo del trasporto pubblico, gestito con la partecipazione delle regioni e alimentato in parte dal gettito dell'imposta di fabbricazione sulla benzina a prezzo libero, se il quantitativo di denaro che si ricava dalla benzina a prezzo libero, secondo il principio ispiratore dell'emendamento, non è eccessivo, non si vede come sia possibile da parte del Ministero delle finanze stanziare 50 miliardi per l'istituzione di un fondo del genere.

Per quanto riguarda poi i punti *d)* ed *e)*, sulla riforma dell'« Automobile Club » e sui servizi che questo dovrebbe esercitare, naturalmente il parere del relatore è contrario perchè tutto questo riguarda solo fino a un certo punto la materia in esame.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

L I M A, Sottosegretario di Stato per le finanze. Per i motivi espressi nella replica, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.0.1, presentato dal senatore Pinna e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo all'articolo 3. Se ne dia lettura.

F I L E T T I, Segretario:

Art. 3.

Gli accertamenti per l'omesso versamento dei tributi di cui agli articoli 4 e 5 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, che abbiano avuto luogo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione sono privi di ogni effetto.

Coloro i quali abbiano pagata l'*una tantum* alla data di pubblicazione della presente legge di conversione e che per effetto delle modificazioni apportate al decreto dalla presente legge di conversione siano creditori dello Stato, per una parte o per l'intero ammontare della soprattassa, possono rivalersi delle somme versate indebitamente detraendo il loro credito dalla tassa di circolazione dovuta per il prossimo anno. A tal fine essi dovranno esibire la ricevuta di pagamento dell'*una tantum* agli uffici dell'Automobile Club o, qualora il nuovo versamento sia effettuato tramite il servizio postale, indicare nella causale di versamento gli estremi della ricevuta di pagamento dell'*una tantum*. Gli interessati possono tuttavia optare per la restituzione della somma facendo domanda in carta semplice alla sede dell'Automobile Club d'Italia della provincia di immatricolazione dei veicoli a motore.

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti, metto ai voti l'articolo 3. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Poerio. Ne ha facoltà.

P O E R I O . Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, annuncio subito il voto contrario del Gruppo comunista sul disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e imposizione di un prelievo tributario *una tantum* sui veicoli a motore, autoscafi ed aeromobili, nonché sul disegno di legge concernente la disciplina dei rapporti sorti sulla base dei decreti-legge 20 febbraio 1974, n. 14, 20 aprile 1974, n. 103, e 19 giugno 1974, n. 229.

Basterebbe leggere il testo dell'articolo 1 del decreto-legge n. 251 ed enumerare i riferimenti alle varie decretazioni alle quali il Governo ha fatto ricorso in questi anni in materia di prezzi dei prodotti petroliferi per avere a disposizione elementi per un giudizio di carattere politico generale sulla politica energetica condotta in questi anni dalla Democrazia cristiana e dai suoi alleati di governo; una politica dissennata e senza prospettive, incapace di offrire soluzioni valide per una scelta di fondo per la vita economica e sociale del nostro paese, come quella afferente la politica energetica e soprattutto la politica del petrolio.

L'interrogativo che ci si pone in modo spontaneo è questo: con quale animo i cittadini pagano se non si affrontano tutte le questioni che al petrolio sono legate e che, in definitiva, sono alla base della crisi e della prospettiva del paese? Perché al petrolio, onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo e onorevoli colleghi, è stata legata in grandissima parte tutta la politica interna ed estera dell'Italia: i rapporti con i paesi produttori, il commercio estero, l'asservimento all'imperialismo, gli scandali dell'Enel, dei ministri e dei partiti, l'acquisto e l'informazione dei giornali, i rigurgiti del fascismo.

In una parola: tutto il tipo di sviluppo, che oggi è in crisi, deriva dall'uso che è stato fatto dal petrolio secondo il « modello americano ».

Ma il prototipo di tutto ciò è rappresentato dall'industria automobilistica, dal suo errato sviluppo e dalle sue scelte sbagliate con le conseguenze gravissime che questi hanno avuto proprio grazie al massacro delle risorse petrolifere, ecologiche e all'intervento economico colossale della finanza pubblica in direzione delle autostrade con conseguente sacrificio e degradazione dei servizi pubblici.

Certi miglioramenti si sono ottenuti con modifiche anche importanti al dispositivo del testo primitivo del decreto-legge. Ciò è stato possibile grazie all'iniziativa popolare ed all'azione del Partito comunista condotta con efficacia e con impegno nei due rami del Parlamento.

Comunque vale la pena ancora sottolineare che il ricorso ai decreti-legge non solo ha offerto gli inconvenienti giuridici e costituzionali ai quali si è fatto riferimento nel corso del lungo dibattito avvenuto in questo e nell'altro ramo del Parlamento, ma ha dato al Governo l'alibi per non emanare un preciso piano petrolifero, lasciando ancora una volta questo fondamentale settore nel più completo disordine ed ancora in balia dell'arbitrio delle compagnie petrolifere.

Il Gruppo comunista ritiene che occorre invece procedere ad avviare nuovi rapporti con i paesi produttori, al fine di limitare il potere delle compagnie petrolifere e di non soggiacere ai loro inaccettabili ricatti. Il Governo, peraltro, è già in ritardo nell'adempimento degli impegni presi al riguardo; e ciò in un momento di crisi economica, in cui è dunque allo studio la possibilità di utilizzare fonti energetiche alternative a quelle petrolifere.

Non è chiaro, d'altronde, il ruolo che dovrebbe avere l'ENI per invertire le scelte fino ad ora operate; tanto più che non si riesce neppure a comprendere con precisione in che cosa dovrebbe consistere la tanto conclamata inversione di tendenza.

Il Gruppo comunista ha sostenuto che l'inasprimento fiscale previsto dal decreto-legge sui prodotti petroliferi intanto sarebbe stato accettabile in quanto fosse stato accompagnato da misure incentivanti di trasporti pubblici.

Viceversa si è voluto persistere nella pratica dell'aumento indifferenziato dell'imposta di fabbricazione sui prodotti derivati dal petrolio, rifiutando pregiudizialmente l'ipotesi integrativa del doppio mercato della benzina o di un prezzo differenziato a seconda della categoria degli utenti; così come non si è finora voluto definire una disciplina organica per il razionamento del gasolio.

Circa il pagamento differito dell'imposta di fabbricazione da parte delle compagnie che lavorano il petrolio vogliamo qui sottolineare il risultato ottenuto della proposta avanzata dal nostro Gruppo e condivisa dagli altri settori dell'arco costituzionale.

Lo stesso dicasi per quanto concerne il risultato ottenuto circa l'imposizione *una tantum* per le autovetture.

Dobbiamo denunciare come non sia stata accolta la proposta del nostro Gruppo di un doppio prezzo della benzina, accompagnata da opportune forme di perfezionamento, nonchè da un razionamento del gasolio che valesse però a salvaguardare i consumi civili, industriali ed agricoli.

Le proposte avanzate in forma alternativa dal Gruppo comunista in merito al decreto-legge che stiamo per votare (come pure per gli altri facenti parte del cosiddetto « pacchetto fiscale ») sono state proposte valide e costruttive che non comportavano oneri aggiuntivi nè minore gettito per l'erario.

Sono state proposte avanzate per correggere il « pacchetto fiscale » interpretando le istanze che provenivano e provengono dalla stragrande maggioranza dei lavoratori del nostro paese. Non si è voluto dire però con chiarezza da parte del Governo al paese per quali motivi vengono richiesti sacrifici così onerosi.

In questo quadro è chiara la necessità di avviare una decisa inversione di tendenze nella politica monetaria e creditizia, che consenta di impostare un nuovo tipo di politica economica aderente all'interesse dei lavoratori.

È chiaro che all'attuale situazione nella quale si trova il nostro paese non si può rispondere con un insieme di provvedimenti fiscali; nè si può sottostare al « terrorismo economico », a volte artificiosamente creato

da parte della grande speculazione industriale, agraria, urbana per perpetuare una politica economica sbagliata ed improduttiva. Ecco che cosa attende il popolo italiano: cambiare politica; avviare le riforme per dare respiro all'economia e soluzioni adeguate ai problemi sociali ed economici del nostro paese; combattere l'eversione ovunque si trovi, ma soprattutto togliere i mezzi a quegli speculatori che l'eversione finanziano e alla Repubblica ed alle sue istituzioni attentano, e certamente i petrolieri sono tra questi, come i recenti avvenimenti dimostrano. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Ossicini. Ne ha facoltà.

* **O S S I C I N I .** Argomenterò rapidissimamente le ragioni del voto contrario che il Gruppo della sinistra indipendente darà sul disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e imposizione di un prelievo tributario *una tantum* sui veicoli a motore, autoscafi e aeromobili, nonchè sul disegno di legge concernente la disciplina dei rapporti sorti sulla base dei decreti-legge 20 febbraio 1974, n. 14, 20 aprile 1974, n. 103, e 19 giugno 1974, n. 229.

Solo uno sguardo a quello che è successo in questi anni, al susseguirsi convulso di leggi, di decreti-legge e di aumenti, già dà il segno del perchè noi voteremo contro. Ma il problema è più vasto: se è vero — come è vero — che il problema del petrolio ha condizionato e condiziona la nostra politica economica e anche, in parte, la nostra politica interna e internazionale, non è con provvedimenti di questo tipo, con provvedimenti di urgenza, ma con piani, con seri provvedimenti di piano, che possiamo venire incontro ai gravi problemi che sono sorti in questi anni.

Lo abbiamo detto ripetutamente; anche il nostro Gruppo lo ha detto; io stesso lo argomentai abbastanza diffusamente — e perciò non lo ripeto in sede di dichiarazione di voto — quando si presentò davanti a noi il go-

verno Rumor. È per questo che noi diciamo che siamo contrari e che bisogna parlare chiaro al paese sul problema politico del petrolio, che cela dietro di sé tante cose dette, ma anche tante cose non dette.

Pertanto, per quel che riguarda lo stesso argomento, noi abbiamo più volte espresso il

nostro pensiero e dunque siamo contrari, sia sul piano particolare per i singoli elementi già trattati, sia sul piano generale, al disegno di legge di conversione del decreto-legge numero 251 e a quello che disciplina rapporti sorti sulla base di altri decreti-legge. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

Presidenza del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETONI Tullia

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore De Sanctis. Ne ha facoltà.

DE SANCTIS. Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, la mia dichiarazione di voto sarà rapida perchè i colleghi del mio Gruppo che sono intervenuti nella discussione generale e nell'illustrazione degli emendamenti hanno fatto come sempre la loro parte. Debbo dire che ho guardato questa discussione personalmente un po' dall'esterno, ma l'ho vissuta con animo dolorante di cittadino, come tutti del resto in questi giorni, per il pacchetto dei decreti di emergenza che ci sono saltati addosso.

Possiamo ricordare che ancora una volta, nella dolorosa storia dei prelievi fiscali, si è ricorso a questo strumento attraverso le imposizioni adottate sui prodotti petroliferi. Se soltanto ci mettessimo ad elencare i vari decreti-legge che si sono succeduti da un po' di anni a questa parte, ho l'impressione che violerei, solo facendo l'elenco, l'impegno di brevità e di sinteticità che mi sono assunto un attimo fa nei confronti dell'Assemblea.

Qual è la realtà? Nonostante le promesse reiteratamente fatte in sede di dichiarazioni programmatiche dai vari governi, e segnatamente dagli ultimi tre o quattro governi, si è mancato nella maniera più assoluta fino ad oggi di procedere ad un'impostazione, sia pure di base, della politica delle fonti di energia. Oggi siamo nelle condizioni che già — se non ricordo male — il senatore Nencioni ha enucleato ed enunciato in sede di discus-

sione generale, cioè dobbiamo aspettarci che, data la mancanza di previsione da parte del Governo, ci troveremo ad affrontare la stagione invernale nelle più precarie condizioni possibili per quanto può riguardare i rifornimenti sia di petrolio sia dei prodotti da esso derivati. I prezzi stanno arrivando dove stanno arrivando e noi dobbiamo contestare al Governo — ecco il senso della nostra dichiarazione di voto che è palesemente di voto contrario al provvedimento che si vuole convertire in legge — la non volontà, in questa ipotesi particolare che si è differenziata dagli altri decreti-legge che abbiamo esaminato e che esamineremo nei prossimi giorni o nelle prossime ore, di inserire norme migliorative che, nell'ambito di questa materia, senza divagazioni inutili, potevano dar luogo sul contenuto specifico e tecnico della materia stessa a delle aperture, a delle prospettive quanto meno di speranza e di sollievo. Non ci siamo solo riferiti — e questo può essere problema di principi e quindi difficile da risolvere con la fretta da ferragosto che ci siamo messi tutti addosso — ai principi violati della Costituzione circa il non riferimento alla capacità di sovvenire, da parte di qualunque cittadino, agli oneri dovuti dalla situazione di emergenza in parti proporzionali alla capacità finanziaria ed economica dei cittadini stessi e non abbiamo solo denunciato la violazione del principio della progressività, che è altro principio che promana dal dettato costituzionale, ma abbiamo invocato alcune cose: quella fondamentale è il sollievo di certe categorie e di certe zone in particolare per quanto attiene al problema del tu-

rismo. Nel momento in cui il Governo ci presenta questi decreti assumendo che tra le difficoltà da sormontare d'urgenza vi è quella di dare finalmente almeno un parziale sollievo al *deficit* della bilancia dei pagamenti, si è finito col colpire nella maniera più massiccia, più grave, più pesante proprio quell'attività che impropriamente veniva definita terziaria fino a qualche tempo fa dai tecnici e dagli esperti ma che invece è un'attività primaria del nostro paese, il turismo, cioè quell'attività attraverso la quale vi è la possibilità di introduzione nel nostro paese di valuta pregiata. Sono cose che fanno tutti, delle quali però il Governo costantemente si dimentica nelle situazioni anche di emergenza come questa.

Soprattutto abbiamo sentito il relatore, in nome della maggioranza e il Sottosegretario, in nome del Governo, opporci un fine di non ricevere riguardo ai problemi del Mezzogiorno che sono stati sollevati da alcuni colleghi. Quando si è proposto di agevolare la possibilità di acquisto e di utilizzo dei prodotti petroliferi per quanto riguarda queste zone depresse del nostro paese, che non fanno affidamento su capacità industriali di rilievo nè fanno più affidamento sulle capacità della agricoltura che è depressa, danneggiata e vilipesa, ma fanno affidamento sostanzialmente sulla possibilità di un potenziamento dell'attività turistica, sia per quanto riguarda il turismo interno, sia per quanto riguarda il turismo internazionale, da parte del Governo si è risposto negativamente senza addurre alcuna motivazione alle nostre istanze. Da ultimo, come piccola perla che si è aggiunta, abbiamo visto, sempre in tema di emendamenti, l'indicazione della non volontà di concedere delle esenzioni a quelle categorie di utenti di macchine agricole che hanno sempre avuto questa esenzione, qualunque decreto sui prodotti petroliferi sia stato approvato fino ad oggi.

La risposta globale da parte del relatore — il Governo si è semplicemente associato a questa risposta nelle due o tre occasioni in cui questa mattina è stata fornita — è stata la seguente: abbiamo previsto un determinato gettito, se ci mettiamo a parlare di esenzioni questo gettito non ci sarà più. E non

si è accorto lo stesso relatore che così dicendo si cade ancora di più nell'assurdo, si cade ancora di più nella condanna necessaria del provvedimento che è stato assunto in questi termini perchè allora un altro tipo di scelta non frettoloso poteva e doveva essere fatto dal Governo tenendo conto di queste previsioni che sono logiche, razionali e intelligenti.

L'aver dimenticato tutte queste cose nel contesto di una legislazione di urgenza che abbiamo globalmente contestato con motivazioni che non starò qui a ripetere e il panorama miserando che ci si presenta costringono ancora una volta la nostra parte a insistere dignitosamente e fermamente nell'espressione del suo voto contrario alla conversione in legge del decreto-legge in esame. (*Applausi dall'estrema destra*).

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge n. 1764 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo ora all'esame dell'articolo unico del disegno di legge n. 1765. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , Segretario:

Articolo unico.

Il decreto-legge 19 giugno 1974, n. 229, è abrogato con decorrenza dalla data dalla quale ha avuto effetto.

Restano validi gli atti compiuti ed i provvedimenti adottati in applicazione dei decreti-legge 20 febbraio 1974, n. 14, 20 aprile 1974, n. 103 e 19 giugno 1974, n. 229, ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in base agli stessi decreti.

P R E S I D E N T E . Poichè non vi sono emendamenti e nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

**Inserimento nell'ordine del giorno
del disegno di legge n. 1709-B**

M U R M U R A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M U R M U R A . A nome della 1ª Commissione permanente, chiedo che, a norma del 4º comma dell'articolo 56 del Regolamento, sia inserito nell'ordine del giorno della seduta pomeridiana il disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, recante modificazioni alla legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati » (1709-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, la richiesta è accolta.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« **Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, concernente norme per la migliore realizzazione della perequazione tributaria e della repressione dell'evasione fiscale nonché per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria** » (1769) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, concernente norme per la migliore realizzazione della perequazione tributaria e della repressione dell'evasione fiscale nonché per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria », già approvato dalla Camera dei deputati e per il quale il Senato ha autorizzato la relazione orale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per le finanze.

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, onorevoli senatori, ringrazio il relatore per la chiara, esauriente, approfondita relazione e per la successiva replica di risposta a tutti i senatori. Ringrazio nel contempo gli intervenuti nell'ampio dibattito. Penso di poter essere relativamente breve, senza ripetere quanto già detto e specificato dal relatore.

Il provvedimento all'esame del Senato ha un valore sostanziale e una caratteristica di permanenza che non ne fanno una legge contingente ma apportano miglioramenti di un certo rilievo al nuovo sistema impositivo introdotto dalla riforma tributaria. Tra la prima parte del decreto, che è la sola di cui chiediamo la conversione in legge, e la seconda serie di articoli soppressi dalla Camera dei deputati esisteva una stretta connessione, così come è innegabile un evidente collegamento tra questo e gli altri decreti che il Parlamento sta discutendo in questi giorni: infatti, non è pensabile una manovra fiscale diretta a finalità economiche, senza che al sistema tributario vengano assicurati i necessari fini e, soprattutto, la miglior giustizia distributiva, così come non può concepirsi una reale lotta contro l'evasione, senza strumenti operativi idonei ad un corretto e puntuale assolvimento, da parte di ciascun contribuente, dell'obbligo costituzionale di pagare le imposte secondo le singole capacità contributive.

Preoccupazione costante del Ministero delle finanze — ed io mi auguro non solo del Ministero delle finanze ma dell'intero Parlamento — è quella di condurre un'efficace opera di contenimento delle fasce di evasione, purtroppo insite in ogni sistema tributario, specie se, come quello attuale, è del tutto nuovo, non solo per le caratteristiche tecniche, ma anche per quello che riguarda la psicologia e le abitudini del contribuente. Non c'è dubbio quindi che non sia facile operare le scelte politiche e tecniche con la necessaria coerenza, con l'indispensabile continuità ed anche con un certo coraggio.

Senatore Nencioni, non è proprio esatto che la repressione dell'evasione sopravviva solo nei confronti dei professionisti. Resta, come ella sa, la delega al Governo a brevissimo termine per l'eliminazione delle agevolazioni e del *forfait*, che costituiscono vistose maglie nella rete fiscale per l'evasione e per le frodi. Per quanto riguarda il problema delle fatture — si è ironizzato anche su questo termine — si rileva che le prestazioni di assistenza o di consulenza, anche se possono sfuggire a precisi limiti temporali, come ella ha detto, si traducono pur sempre in atti economici, che danno luogo in un ben determinato momento al diritto al corrispettivo. Ove non si accettasse tale principio, occorrerebbe rivedere tutta la materia civilistica delle obbligazioni e del momento in cui i crediti acquistano carattere di certezza e di definitività.

Quanto alla violazione del segreto professionale, è un argomento molto serio, dibattuto non solo in quest'occasione, ma è una polemica che dura da parecchio tempo. Il Governo non crede che l'emissione e la registrazione di una parcella (chiamiamola così, visto che il termine fattura non è piaciuto, ma esso è stato usato perchè attiene a materia contabile) del professionista, anche se soggette a controllo del fisco, costituiscano violazioni di tale segreto, come non lo costituiscono del resto in nessun altro paese europeo ed extra europeo.

NENCIONI. Anche perchè nei paesi europei non esiste!

AMADEI, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Nei paesi della CEE sì.

NENCIONI. Le citerò allora il Belgio, articolo 44, in ordine alle direttive comunitarie, paragrafo uno: sono esenti dall'imposta le prestazioni di servizio eseguite nell'esercizio della loro attività da notai, avvocati, medici, dentisti...

AMADEI, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Solo per alcune prestazioni. Comunque, senatore Nencioni, poichè questa

materia è oggetto di studio e poichè il Ministero deve emanare norme, stia tranquillo che per quanto riguarda il segreto professionale (che è stata la questione più dibattuta in questa sede) il Governo opererà nel senso richiesto. Questo è quanto posso dire.

Senatore Mariani, gli oneri pratici delle scritturazioni, registrazioni, fatturazioni e simili da parte dei professionisti formeranno oggetto, come previsto dal provvedimento in esame, di un decreto del Ministro delle finanze, che ridurrà al massimo il peso di tali adempimenti, assicurando nel contempo idonee garanzie per il mantenimento del segreto professionale. In tale sede, viene ufficialmente ribadito, verrà disciplinata anche l'ammissibilità delle spese da portare in detrazione per la parte IVA pagata a monte.

Per quanto riguarda le osservazioni fatte in particolare dal senatore Borraccino, si è parlato qui a lungo dello scottante problema dei rimborsi dell'IVA e ci sono anche alcuni ordini del giorno in proposito del senatore Borsari. Sono pronto a riconoscere che, nel momento in cui si chiedono al contribuente maggiori sacrifici per risanare la situazione economica generale, occorre anche essere disposti a mantenere gli impegni assunti nei riguardi di quei contribuenti che vantano dei crediti nei confronti del fisco. Ciò, tanto più ove si consideri che l'IVA è un tributo « a consuntivo » e che, perciò, i tempi per operare i saldi dovranno essere uguali tanto per quelli attivi, quanto per quelli passivi.

Le osservazioni fatte in proposito sono giuste, se si tiene conto che il rimborso IVA è ancora più necessario, è ancora più urgente in questo particolare momento di stretta creditizia in cui operano le imprese. Al senatore Borraccino, come ho detto in Commissione, ripeterò che il problema dei rimborsi va affrontato e risolto in maniera organica e radicale. Il Governo si propone di farlo in sede di provvedimenti integrativi e correttivi del sistema IVA, con l'adozione di particolari misure atte a snellire le procedure e a rendere automatici gli stanziamenti. Il Governo, comunque, ha già disposto con provvedimento urgente le variazioni di bi-

lancio necessarie per operare i primi rimborsi, diramando agli uffici apposite istruzioni, perchè i relativi pagamenti abbiano rapido corso. Nello stesso tempo, fra i provvedimenti integrativi e correttivi dell'IVA allo studio sono comprese anche particolari modifiche rivolte a semplificare le procedure per queste restituzioni. Il Governo assicura che il problema è sentito e che già a cominciare dai decreti del corrente anno 1974 esso non presenterà più gli aspetti negativi lamentati per il 1973.

Per quanto riguarda la parte del decreto-legge concernente il personale degli uffici finanziari, anche se decaduta, desidero fornire ugualmente al Senato alcuni dati, anche perchè da più parti sono stati fatti dei calcoli non sempre aderenti alla realtà. L'organico teorico dell'amministrazione finanziaria, sulla base delle dotazioni complessive stabilite dal Parlamento fin dal 1962 con la legge n. 959 ed in conseguenza di parziali modifiche intervenute successivamente, ammonta a 63.488 persone, di cui 2.722 in soprannumero o in ruolo ad esaurimento. Sono, invece, effettivamente in servizio soltanto 48.350 impiegati civili, con una differenza quindi di 15.138 unità. Ciò, però, non vuol dire che questi posti scoperti possono essere messi a concorso, così come qualcuno ha sostenuto. Si tratta, per la maggior parte, di posti che determinate leggi hanno reso indisponibili o addirittura portati in detrazione dall'organico.

Il reale significato delle cifre esposte riguarda le condizioni veramente proibitive in cui operano gli uffici finanziari, per i quali manca circa un quarto degli impiegati che erano stati ritenuti necessari nel 1962, quando la riforma tributaria era ancora lontana e quando la situazione economica italiana non era certo nelle critiche condizioni in cui purtroppo si presenta oggi.

Onorevoli senatori, il 31 marzo dell'anno prossimo gli uffici delle imposte debbono essere pronti a ricevere le nuove dichiarazioni dei contribuenti, a registrarle nei terminali dell'anagrafe tributaria ed a porre in riscossione i relativi carichi. Come è noto, l'ufficio anagrafico è il più complesso ed importante d'Europa. Voi sapete che solo per no-

leggi o per l'ammodernamento o per l'energia elettrica queste macchine ci costano 25 miliardi, che sono in atto 1.800 terminali, di cui 1.000 per le imposte dirette, 700 per gli uffici del registro e 100 per l'IVA. Fate in modo, onorevoli senatori, che queste macchine non abbiano a restare per lungo tempo prive del personale idoneo per farle funzionare.

Gli uffici dell'IVA debbono iniziare, senza indugi, più severi e più dettagliati controlli delle dichiarazioni dei contribuenti e dei versamenti eseguiti. Gli altri uffici debbono essere in grado di fornire tutti i dati occorrenti per fare quelle operazioni. Ora, giudicate voi se queste non sono necessità urgenti, quando abbiamo visto che il numero delle persone addette ad un così impegnativo lavoro, che riguarda molte decine di milioni di documenti e di atti, è del 25 per cento inferiore ad un fabbisogno accertato dodici anni fa.

Il Governo, perciò, prende atto della soppressione degli articoli che vanno dal 13 al 22 e ha il dovere di sollecitare la conversione in legge di questo decreto-legge così come risulta emendato dalla Camera dei deputati, ma raccomanda fin d'ora la rapida approvazione della proposta di legge che verrà presentata per l'assunzione del personale, ribadendo che tale provvedimento è necessario per tamponare le falle più consistenti apertesesi negli uffici finanziari per effetto di disposizioni legislative di carattere generale. Tali disposizioni, forse, potranno andare bene per altre amministrazioni — e ne dubito molto — ma non sono certo produttive di effetti benefici per l'amministrazione delle finanze.

L'amministrazione finanziaria, sottoposta ad un duro impegno non solo per attuare la riforma voluta dal paese e dal Parlamento, ma anche per contribuire a risanare la economia nazionale, è certa che il Parlamento stesso saprà porla in condizioni di assolvere pienamente e fedelmente al proprio compito. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli ordini del giorno presentati.

A S S I R E L L I , *relatore*. Tutti gli ordini del giorno sono opportuni e ritengo di rimettermi al Governo per quanto riguarda la loro accettazione o meno.

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. L'ordine del giorno n. 1, presentato dal senatore Borsari e da altri senatori, vuole introdurre il sistema del buono di imposta. Debbo dire che a questo riguardo il Ministero del tesoro è nettamente contrario. Comunque, è in revisione tutta la materia con i relativi decreti integrativi; tutto il sistema dei rimborsi verrà riesaminato. Per il momento non penso di poter immediatamente optare per tale sistema senza approfondire ulteriormente l'argomento. Nell'ordine del giorno si vuole impegnare il Governo all'emanazione del decreto entro una determinata data. So che il senatore Borsari mi dirà che questo è un impegno del Governo perchè...

B O R S A R I . C'è una legge dello Stato.

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. È vero, c'è una legge dello Stato a questo riguardo e il Governo, senatore Borsari, si impegna ad essere ligio a tale legge. Volevo però, dopo queste mie assicurazioni, invitarla a ritirare l'ordine del giorno con la precisazione che il Governo è propenso in questo senso ad accettarlo come raccomandazione.

Con l'ordine del giorno n. 2 si chiede un trattamento particolare per il settore dei giornali quotidiani che, come ella sa, fruisce già di particolari agevolazioni. Accetto quest'ordine del giorno come raccomandazione, aggiungendo che assicuro che saranno impartite istruzioni agli uffici perchè le pratiche relative ai rimborsi di cui trattasi vengano accelerate al massimo.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno numero 3, sono d'accordo e lo accetto.

L'ordine del giorno n. 4 invita il Governo « ad esaminare il problema e ad adottare i provvedimenti atti a stabilire che la quota IVA dovuta dai gestori per i quantitativi venduti venga trattenuta dalle società petrolifere fornitrici e da queste versata all'era-

rio ». Il Governo si farà premura di verificare la possibilità di andare incontro a tale richiesta, considerato anche che, in sede di provvedimenti integrativi, verrà esaminata la possibilità di introdurre particolari semplificazioni.

Per quanto riguarda invece l'ordine del giorno n. 5, che impegna il Governo a stanziare i 190 miliardi occorrenti per far fronte alle pendenze in corso dell'IVA alla esportazione, il Governo lo accetta.

P R E S I D E N T E . Senatore Borsari, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 1?

B O R S A R I . Come mi pare abbia precisato lo stesso Sottosegretario, chiedo semplicemente di rispettare la legge. I termini non li ho fissati io, ma il provvedimento legislativo citato nell'ordine del giorno. Voglio precisare che sono disposto a ritirare l'ordine del giorno purchè il Governo prenda atto che si tratta di un adempimento dovuto per legge; è il minimo che si possa chiedere al Governo. Comunque consideriamo in questo senso accolto l'ordine del giorno.

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. L'ordine del giorno è accolto come raccomandazione, nel senso che il Governo si atterrà alle regole e alle leggi dello Stato.

B O R S A R I . Allora se rispetta la legge non lo può che accettare senza riserve; e a questa condizione non insistiamo per la votazione.

P R E S I D E N T E . Chiedo ora ai presentatori dell'ordine del giorno n. 2 se insistono per la votazione.

B O R S A R I . L'ordine del giorno fa presente al Governo l'opportunità di accelerare i tempi del rimborso per l'editoria relativa ai giornali quotidiani che si trovano in difficoltà.

Il Governo ha accolto la nostra richiesta, per cui non insistiamo per la votazione.

P R E S I D E N T E . Chiedo ai presentatori dell'ordine del giorno n. 3 se insistono per la votazione.

B O R S A R I . Non insistiamo per la votazione.

P R E S I D E N T E . Senatore Borsari, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 4?

B O R S A R I . Non insistiamo per la votazione.

P R E S I D E N T E . Chiedo ai presentatori dell'ordine del giorno n. 5 se insistono per la votazione.

B O R S A R I . Non insistiamo.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge di conversione. Si dia lettura dell'articolo 1.

A R N O N E , *Segretario:*

Art. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, concernente norme per la migliore realizzazione della perequazione tributaria e della repressione dell'evasione fiscale nonchè per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è soppresso ed il quarto comma del predetto articolo 21 è sostituito dal seguente:

« La fattura deve essere emessa in duplice esemplare, dal soggetto che effettua la cessione o la prestazione, al momento di effettuazione dell'operazione determinata a norma dell'articolo 6 ed uno degli esemplari deve essere consegnato o spedito all'altra

parte. Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Ministro delle finanze, la fattura può essere emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione e deve contenere anche l'indicazione della data e del numero dei documenti stessi. In tale caso può essere emessa una sola fattura per le cessioni effettuate nel corso di un mese solare fra le stesse parti. Con lo stesso decreto sono determinate le modalità per la tenuta e la conservazione dei predetti documenti ».

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

Art. 2-bis.

All'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al primo comma, dopo la parola: « operazioni », sono aggiunte le seguenti:

« Lo stesso Ministro, con propri decreti, può altresì determinare, per gli esercenti arti e professioni, le modalità ed i termini per l'emissione, la numerazione, la registrazione e la conservazione delle fatture relativamente ad operazioni per le quali si rende particolarmente onerosa e complessa l'osservanza degli obblighi di cui al titolo II del presente decreto ».

Gli articoli 3, 4 e 5 sono soppressi.

L'articolo 6 è sostituito con il seguente:

Nelle fatture o nei documenti equipollenti emessi ai sensi delle norme concernenti l'imposta sul valore aggiunto deve essere indicato il numero di codice fiscale dei soggetti tra i quali è effettuata l'operazione.

Negli allegati indicati nell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, deve essere indicato il numero di codice fiscale dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi e degli altri soggetti indicati negli allegati stessi.

All'articolo 8 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

L'elevazione della misura degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e per ritardato rimborso di imposte pagate trova applicazione dal semestre in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'elevazione della misura degli interessi per prolungata rateazione si applica dalla prima rata con scadenza successiva alla data predetta.

All'articolo 9, il secondo comma è soppresso.

All'articolo 10, dopo le parole: « assegno circolare », sono inserite le parole: « non trasferibili », ed è aggiunto, in fine, il seguente comma:

Gli assegni circolari devono essere emessi da banche o istituti di credito aventi filiali o corrispondenti nella provincia nel cui capoluogo ha sede la sezione di tesoreria provinciale dello Stato ordinataria dei suddetti titoli.

All'articolo 11, sono premessi i seguenti commi:

Il personale appartenente al ruolo della carriera di concetto dei cassieri degli uffici del registro, con qualifica non inferiore a cassiere principale, può essere incaricato, con decreto del Ministro delle finanze, delle verifiche di cassa e di gestione presso gli uffici dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, secondo le norme in vigore, con assunzione delle responsabilità previste dall'articolo 81 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabilite le modalità di attuazione delle norme contenute nel precedente comma.

All'articolo 12 le parole: « di diritto pubblico o di interesse nazionale », sono sostituite con le parole: « di cui all'articolo 54 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, riguardante il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale

dello Stato »; dopo le parole: « assegno circolare », sono inserite le parole: « non trasferibile », e le parole: « secondo le ipotesi », sono sostituite con le parole: « con le modalità »; è aggiunto, in fine, il seguente comma:

La misura del compenso per i servizi di cui al precedente comma sarà determinata nelle predette convenzioni previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Gli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 sono soppressi.

Le tabelle A e B sono soppresse.

P R E S I D E N T E. Avverto che gli emendamenti si riferiscono agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo approvato dalla Camera dei deputati. Si dia lettura degli emendamenti all'articolo 1.

A R N O N E, Segretario:

Sopprimere l'articolo.

1.1 NENCIONI, BACCHI, PAZIENZA, BASADONNA, LA RUSSA, LATANZA

Al primo comma, sostituire le parole: « 1° settembre 1974 » con le altre: « 1° gennaio 1975 ».

1.2 MARIANI, NENCIONI, BACCHI

Al secondo comma, aggiungere, in fine, le parole: « con effetto dal 1° gennaio 1975 ».

1.3 MARIANI, NENCIONI, BACCHI

N E N C I O N I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

N E N C I O N I. Illustre Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento soppressivo dell'articolo 1 è teso a risolvere dei problemi che non sono mai stati risolti nel corso dell'accalorata discussione, protrattasi per anni nella passata legislatura, sulla riforma tributaria sia in Commissione che in Aula.

Quando abbiamo parlato del trattamento fiscale dei professionisti e di quelle che si chiamano le professioni liberali, il Governo è stato sordo di fronte ai richiami delle direttive comunitarie; è stato sordo di fronte alle teorie scientifiche sulla struttura della imposta sul valore aggiunto, che esclude per la sua logica interna i professionisti dall'assoggettamento all'imposta stessa. Il Governo è stato sordo alle legislazioni francese, belga, tedesca in ordine alla Comunità economica europea che escludono i professionisti — avranno altre imposte — dall'imposta sul valore aggiunto anche perchè, stando al significato letterale del nome dell'imposta stessa « valore aggiunto », quando un professionista che assiste un imputato di fronte al tribunale penale o che assiste in una causa civile un cittadino per far valere dei suoi diritti o dinanzi al Consiglio di Stato o dinanzi alla Commissione inquirente — procedimenti di accusa — o dinanzi alle magistrature amministrative e alle varie magistrature speciali, dinanzi alle Commissioni delle imposte, io vorrei sapere come si può calcolare, se si può calcolare, se si può concepire il valore aggiunto. A che cosa? Ecco la ragione per cui la CEE, quando ha concepito l'esigenza di unificare le legislazioni fiscali e ha dato le direttive che tutti conosciamo, ma che evidentemente non sono conosciute dal Governo, e per questo le richiamo, ha ritenuto di escludere in modo preciso i professionisti e all'articolo 6 delle direttive ha elencato che cosa considera prestazione di servizi, affermando che è ogni operazione che non costituisca cessione di un bene ai sensi dell'articolo 5. Viene elencata una tabella in cui si stabiliscono le prestazioni di servizio di cui all'articolo 6, paragrafo 2. In questa tabella non vi sono i professionisti ma vi sono le prestazioni di pubblicità commerciale, il trasporto e immagazzinaggio di beni, la messa a disposizione di personale a favore di un soggetto passivo, le prestazioni rese da consulenti ingegneri, uffici di pianificazione, le prestazioni analoghe nel campo tecnico, economico e scientifico, l'esecuzione di una obbligazione di non esercitare determinate azioni, le prestazioni degli spedizionieri, mediatori, agenti di affari o altri intermediari

autonomi, sempre che riguardino beni o servizi (perchè anche quando sembra un'attività professionale vi è un preciso riguardo sempre alla cessione, importazione di beni ovvero alle prestazioni di servizi di cui al precedente elenco). Questo perchè, onorevole Sottosegretario, si tratta di valore aggiunto e il valore aggiunto si concepisce solo nella fabbricazione e nella distribuzione di determinati beni. Tanto che, onorevoli colleghi, la Camera dei deputati ha pubblicato un magnifico volume a suo tempo, « L'imposta sul valore aggiunto nei paesi della CEE », e l'ha pubblicato probabilmente perchè i deputati e i senatori lo leggessero e i componenti del Governo avessero a disposizione questo materiale. Ma è stata una fatica vana quella del Segretario generale. Prendo ad esempio la Francia e non il Belgio o la Germania perchè la Francia ha una maggiore elaborazione giurisprudenziale in materia ed una maggiore evoluzione legislativa, perchè ha varato l'imposta sul valore aggiunto fin dal 1954, cioè a una data anteriore alle direttive successive della Comunità economica europea.

In questo magnifico volume, curato dal segretario generale Cosentino, il presentatore fa una lunga disamina delle varie legislazioni. A proposito della Francia dice: *la taxe sur la valeur ajoutée*, essendo limitata agli affari connessi con un'attività industriale e commerciale, esclude dal suo campo di applicazione le professioni liberali, il lavoro salariato e la vendita di prodotti agricoli dal produttore al consumatore, cioè senza trasformazioni industriali o con quelle trasformazioni che sono normalmente considerate un prolungamento del processo di coltura.

Difatti la legislazione francese, che — ripeto — è del 1954, modificata da leggi successive, all'articolo 257 elenca i soggetti alla *taxe sur la valeur ajoutée* e i professionisti non sono considerati nell'elenco. Si prendono in esame solo « quelle prestazioni non mercantili » — e fin qui potrebbero rientrare i professionisti, salvo la precisazione che segue — « il cui costo e la cui remunerazione costituiscono un elemento prevalente nel costo del prodotto ».

Infine — e questa disamina mi basta — viene ricordata la legislazione belga, che anch'essa è anteriore alle direttive della Comunità economica europea; lo sottolineo perchè le direttive non hanno fatto altro che prendere i principi già contenuti nelle vigenti legislazioni. Ebbene, la legge belga stabilisce in modo preciso, all'articolo 44, che « sono esenti dall'imposta le prestazioni di servizio eseguite, nell'esercizio della loro attività abituale, da notai, avvocati, ufficiali giudiziari ».

L'articolo citato della legge belga aggiunge poi le seguenti categorie: medici, dentisti, levatrici, infermieri, infermiere, massaggiatori, massaggiatrici sportivi e non, cinesiterapisti e veterinari.

Onorevoli colleghi, nella riforma tributaria finalmente, dopo diffide crude e telegrammi roventi contenenti critiche pesanti, si è addivenuti ad approvare le norme sul valore aggiunto; ebbene, per quale motivo si sono dimenticate le legislazioni vigenti, le direttive comunitarie e la elaborazione scientifica della struttura dell'imposta sul valore aggiunto? Si è concepita persino l'imposta sul valore aggiunto sugli interessi, cosa assurda da un punto di vista scientifico e logico.

Naturalmente si sono con disinvoltura esclusi gli interessi bancari; insomma si è cercato di rimediare, ma è rimasta l'imposta sul valore aggiunto sugli interessi. Così sono caduti sotto la mannaia del valore aggiunto anche i professionisti. Non lo dico per difendere l'evasione fiscale o perchè intendo che i professionisti evadano; no, lo dico semplicemente perchè, dato che l'imposta sul valore aggiunto presuppone un controllo materiale sulle fatturazioni e sugli atti di commercio che sono sottostanti al documento di fatturazione, con l'intervento della guardia di finanza e degli altri funzionari previsti dalla legislazione, ritengo che tale controllo sia in netto contrasto con il diritto vigente.

Vi sono infatti due norme che tutelano il segreto professionale dei liberi professionisti e in modo particolare degli avvocati. Dico, in modo particolare degli avvocati, perchè l'articolo 351 del codice di procedura civile stabilisce il dovere dei professionisti

di non rivelare quanto hanno appreso nell'esercizio della loro professione, pur se richiesti, in modo cogente, dinanzi ai giudici e ai collegi giudicanti nei processi. Ricordo che un illustre avvocato, di fronte alla contestazione del presidente e dei giudici in un recente grave processo in corte di assise, oppose serenamente: « Signori, è giudice la mia coscienza e non ritengo di deporre ». Questo diritto è sancito in una norma di legge. Per i medici invece è sancito limitatamente perchè essi hanno il dovere di riferire su determinati atti della loro professione, ma gli avvocati no. Che significato ha, allora, estendere alla categoria degli avvocati la legislazione mercantilistica relativa agli atti di commercio? Lo studio di avvocato, come diceva giustamente ieri il senatore Mariani, anche se il relatore era di parere contrario, non è una bottega, non si può dare un parere come si fornisce un provolone o un caciocavallo. Comunque si tratta di una cosa ben diversa. Concepire una struttura di imposte ed il relativo controllo come se le delicate funzioni professionali fossero un fatto mercantile è in contrasto con la legislazione vigente, con le direttive della Comunità e con la struttura intrinseca della imposta sul valore aggiunto.

A questo concetto si uniformano tutte le discussioni che abbiamo fatto e che faremo sugli emendamenti. Da parte del relatore e del Sottosegretario è facile ribattere alcune nostre osservazioni a valle, ma è a monte che non possono ribattere la nostra impostazione tecnica, scientifica, legislativa, morale, sociale, in armonia con la legislazione vigente. La violazione del segreto professionale è un reato che comporta fino ad un anno di reclusione. Ciò si evince da un codice che non è prodotto da una attività legislativa fatta nel calore canicolare dell'agosto del 1974. Fino a che punto si faranno i controlli? Il Sottosegretario ha detto che i controllori si arrestano alla fatturazione, chiedendo scusa di adoperare un termine del genere. Ma se si dovessero arrestare alla fatturazione, i controlli sarebbero assolutamente inutili perchè sarebbe molto facile l'evasione. Se la fatturazione infatti non fosse fatta, il controllo

non potrebbe andare oltre. Ma se non si arresta alla fatturazione si devono aprire gli scrigni degli uffici legali per vedere i contenuti dei fascicoli? Ma questo non lo potrete ottenere mai da parte dei professionisti degni di tal nome. Impianterebbero degli inceneritori negli studi piuttosto che violare il segreto professionale.

Ora perchè emanare delle norme che creano dei rapporti che non hanno senso, che non si potranno mai svolgere secondo i contenuti delle norme che vengono approvate, rapporti cioè impossibili a concepirsi e impossibili ad attuarsi? Perchè fare questo? Mi sembra che potrebbero essere concepiti diversi metodi, ad esempio ci potrebbe essere il metodo di tassazione del 12 per cento, come era per l'IGE. L'IGE era appunto, se ben ricordo, dell'1 per cento ed era denunciata e concordata entro il noto termine. Quante volte noi avvocati abbiamo concordato sulle entrate su cui gravava l'IGE! Non si può concepire un'imposta che incida, secondo la struttura dell'IGE, sulle entrate e che equivalga alla cosiddetta fatturazione senza che in base a tali documenti ed alla conoscenza dei rapporti sottostanti possano essere effettuati i controlli che, per la resistenza degli avvocati, non potranno mai essere effettuati. Ho parlato di resistenza della categoria degli avvocati perchè il Ministro può emettere i decreti che vuole ma la norma sostantiva è tale per cui il controllo della guardia di finanza o degli ufficiali delle imposte può violare in ogni caso il segreto professionale.

Secondo l'articolo 2-bis del decreto è riservata al Governo l'emanazione di provvedimenti circa la documentazione. Così, invece di avere i soliti registri stabiliti dalla legge delega e dai provvedimenti delegati per le entrate e per le uscite, per le cosiddette vendite e gli acquisti di cui ai registri per l'imposta sul valore aggiunto, si ordinerà che gli studi professionali vengano dotati di speciali registri molto più semplici dove non si parlerà di vendite o di acquisti ma di altri atti, non si parlerà di fatture ma di parcelle. Il Governo in questa regolamentazione potrà anche porre norme relative alla tutela del segreto professio-

nale dicendo per esempio che coloro che si presentano negli studi (Guardia di finanza, eccetera) siano tenuti al rispetto del segreto professionale; così sarà esteso anche ad essi il divieto che la legge impone. Questo però non risolve il problema perchè a parte il fatto che viviamo in un momento in cui i documenti più riservati dei servizi segreti per la difesa dello Stato circolano nelle redazioni dei giornali come se fossero circolari delle associazioni della stampa (nelle redazioni dei giornali oggi circola tutto, anche le cose più segrete), non è pensabile che un professionista apra la propria cassaforte per far conoscere quanto un cittadino gli ha confidato sotto la tutela del segreto professionale: questo è assurdo. Tutti gli avvocati d'Italia si rifiuteranno decisamente. Si tratta di una categoria che può dire la sua parola.

Io ad esempio non aprirei mai di fronte a nessun elemento della Guardia di finanza o a nessun altro la cassaforte che è nel mio studio per nessuna ragione; subirei le conseguenze inerenti ma non violerei mai il segreto professionale, qualunque conseguenza fiscale dovessi sopportare. Se lo facessi mi vergognerei di me stesso, non avrei più il coraggio di vestire la toga, non mi sentirei più nella veste di professionista che è libero di accettare una confessione da parte, poniamo, di un imputato o di un cittadino che offre un quadro di situazione familiare delicata o altro. Ecco il punto invalicabile: in questo delicato potere-dovere consiste il sacerdozio della professione di avvocato, la ragione della norma del codice di procedura penale che vieta ai giudici di scavare nell'animo, nella mente e nel ricordo dell'avvocato per l'accertamento della verità. L'avvocato si può rifiutare, giudice la propria coscienza; questa è la funzione la cui delicatezza il legislatore sembra non voler più recepire.

Per concludere, onorevole Sottosegretario, ci sono ragioni etiche, professionali e sociali e poi ci sono ragioni scientifiche e di ossequio alle norme comunitarie. Perciò riteniamo di proporre la soppressione dell'articolo. Ma una volta soppresso, rimarrebbe la norma precedente che — e qui torna a

proposito quanto ho detto prima in merito alle direttive comunitarie — era inconcepibile, però rifletteva un rapporto nel quale le imprese avevano l'obbligo di una registrazione. Pertanto uno strappo alla logica si poteva anche concepire; il senatore Pistolese vi ha detto che in un grosso istituto furono assunti 50 elementi per un adempimento in merito all'imposta sul valore aggiunto. Questo era concepibile in quanto l'interlocutore del professionista era l'impresa che aveva degli obblighi scaturenti dalla legge. Ma generalizzare al privato è un assurdo logico, un assurdo tecnico, un assurdo scientifico.

Per quanto concerne gli emendamenti 1.2 e 1.3 abbiamo chiesto un maggior termine; d'altra parte lo Stato con la sua organizzazione, efficiente o no, non era pronto a ricevere *l'una tantum* per le automobili, e si trattava poi di riempire un modulo di conto corrente postale! Figuratevi se gli istituti professionali di tutta Italia sono pronti ad una nuova disciplina! Ecco perchè si chiedeva un maggior termine, ma in via assolutamente subordinata, perchè siamo contrari a questa nuova disciplina, siamo contrari a che vengano applicate queste norme che violano, nel concerto dell'ordinamento vigente, altre norme cogenti che hanno avuto un ossequio tradizionale, vorrei dire secolare.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

A S S I R E L L I , relatore. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, circa l'emendamento 1.1 di soppressione dell'articolo, alle mie argomentazioni già portate nella discussione, or ora confutate dal senatore Nencioni, vorrei aggiungere qualcosa. Circa l'aderenza alle norme comunitarie vorrei leggere la relazione scritta fatta dal relatore all'altro ramo del Parlamento, che è in contrasto con quanto ha or ora espresso il senatore Nencioni: « Una prima modificazione al regime originario tocca l'articolo 1 del decreto-legge, confermato integralmente nel testo della Commissione: il campo

di applicazione dell'imposta per quanto riguarda le prestazioni di servizio effettuato nell'esercizio delle arti e professioni. Su questo punto conviene ricordare che la legge delega 9 ottobre 1971, n. 825, aveva derogato alla disciplina comunitaria definita dalla seconda direttiva e mantenuta dal Consiglio delle Comunità europee l'11 aprile 1967 in materia di armonizzazione delle imposte sulle cifre d'affari, limitandone il campo imponibile per quanto attiene alle prestazioni di servizi dei professionisti, alle prestazioni rese ad imprese. Nel frattempo l'orientamento comunitario non solo non è mutato, ma si è fatto man mano più rigoroso sulla questione dei soggetti passivi del tributo trattata nell'articolo 4 della citata direttiva, come si può agevolmente dedurre sia dalla proposta di sesta direttiva del Consiglio volta a stabilire un sistema comune di imposta sul valore aggiunto fondato su una base imponibile uniforme, sia dalle indicazioni emerse dai successivi approfondimenti comunitari.

« Ne risulta affermato con chiarezza il principio della generalizzazione della sfera soggettiva così da comprendere tutti coloro che esercitano professioni liberali o assimilate indipendentemente dalla qualificazione del destinatario del servizio »

Questo era quanto ha scritto in merito il relatore nell'altro ramo del Parlamento ed in questa sede non ho ragione di modificarlo. Pertanto il parere è contrario all'emendamento 1.1.

Per quanto riguarda gli emendamenti 1.2 e 1.3, il relatore ritiene che il termine del 1° settembre 1974 sia quanto mai prossimo per cui deve soltanto rimettersi al Governo per sapere se il Governo stesso è in grado di emettere le norme di cui all'articolo 2-bis in tempo utile perchè ciascun professionista sia in grado di compiere il proprio dovere.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

A M A D E I , Sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo concorda con il relatore ed assicura che le norme previste

dall'articolo 2-bis verranno emanate e che, in proposito, saranno date disposizioni entro il 1° settembre.

Potrei concludere qui, ma per motivi di serietà e di impegno desidero rivolgere alcune parole al senatore Nencioni. Egli ha sottolineato in modo particolare che il Governo sarebbe contro il segreto professionale. Per quanto riguarda le direttive della Comunità europea, il relatore ha risposto ripetendo anche quanto l'onorevole Pandolfi, relatore alla Camera, ha detto in proposito...

N E N C I O N I . Cioè ha ripetuto un errore.

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Comunque è certo che il Governo si atterrà, indipendentemente dagli eventuali errori, alle direttive comunitarie.

Del resto, il Governo non crede che l'emissione e la registrazione di un parcella costituisca violazione del segreto professionale.

N E N C I O N I . Ma c'è il controllo.

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Senatore Nencioni, mi lasci dire. Potrei limitarmi a dire che sono contrario; invece, siccome ritengo che il problema vada approfondito e poichè sono sensibile alle osservazioni fatte, vorrei convincervi che almeno questo non è nelle intenzioni del Governo per due principali motivi: anzitutto, perchè sulla parcella vengono indicati sinteticamente i dati della prestazione e non è certamente richiesto l'obbligo di indicare i particolari delle questioni trattate dal professionista ed in secondo luogo perchè questi controlli sui documenti vengono svolti da funzionari pubblici, anche essi vincolati al segreto d'ufficio. Il senatore Nencioni ha risposto facendomi presente quello che avviene in questi giorni: ciò che si apprende dalla stampa e le fughe di notizie che avvengono. È vero, queste fughe avvengono: da parte di professionisti, di giornalisti, forse di parlamentari, forse di magistrati, forse di avvocati. È vero che ci sono fughe di notizie, ma credo che la guardia di finanza sia la più indicata a que-

sto scopo, anche perchè è stata la meno criticata dal punto di vista di questo problema della fuga delle notizie.

Il divieto penale, secondo me, senatore Nencioni, riguarda ciò che fu confidato al professionista. E non è detto, secondo me, che tali confidenze debbano essere scritte nelle parcelle.

N E N C I O N I . Che c'entra la parcella!

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ecco perchè in questo caso ritengo che la Guardia di finanza non andrà mai a vedere questo aspetto della questione. Pertanto, non ritengo che sia violato il segreto professionale.

Comunque, assicuro che è lontana dal Governo l'intenzione di fare questo.

Sono quindi contrario agli emendamenti e mi dichiaro d'accordo con il relatore.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione degli emendamenti.

N E N C I O N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Votiamo a favore dell'emendamento 1.1, logicamente. Ma vorrei fare due osservazioni perchè è inutile parlare per non capirci o non capirci e parlare. Per quanto concerne ciò che vi ha letto il nostro relatore, debbo dire che nella relazione alla Camera il relatore è incorso, certamente, in un errore. Io avevo detto che vi era un bellissimo volume curato dal segretario generale in cui queste cose sono riportate. L'articolo 4 delle direttive della CEE richiamato dal relatore dice: « Si considera soggetto passivo chiunque compia in modo indipendente e abituale, con o senza scopo di lucro, atti relativi all'attività di produttore, di commerciante o di prestatore di servizi ». Pertanto non ci sono differenziazioni. E i prestatori di servizi sono quelli previsti nell'elenco B allegato alle direttive della Comunità economica, elenco che vi ho letto. Le norme, che vi ho letto, del siste-

ma francese e le norme, che pure vi ho letto, del sistema belga sono in armonia con quanto prescritto dalla Comunità.

La ragione di questo errore? Non è fantasia del relatore, è poca penetrazione dei problemi da parte del relatore della Camera dei deputati. Infatti, anche per quanto concerne la Francia, sono ritenuti soggetti all'imposta quegli studi professionali — lo dissi in sede di discussione generale — che sono organizzati come società di avvocati ai fini della consulenza e a tutti i fini professionali. Queste società di avvocati che costituiscono anche società di capitali sono soggette, per ragioni ovvie e intuitive, anche all'imposta sul valore aggiunto. Se la Comunità ha detto, con riferimento ad un trattamento differenziato: provvediamo ad unificare, si riferiva certamente a queste situazioni; ed è giusto che differenziazioni non se ne facciano. Noi avevamo trovato nella differenziazione una ragione obiettiva; probabilmente la Comunità ritiene prevalente la ragione soggettiva. Per quanto concerne il controllo, onorevole Sottosegretario, è inutile riferirsi alla parcella perchè questo è un atto esterno: può essere visto da chiunque e non conterrà elementi che possano violare il segreto professionale. Ma io ho detto che se il controllo è lecito — e questa è la norma — attraverso l'azione della Guardia di finanza, quest'ultima, come sempre, deve fare il proprio dovere con i metodi tradizionali: sigilla i cassetti e gli armadi, si impadronisce dei fascicoli e li porta via. E quando ha portato via i fascicoli il segreto professionale si è dissolto nella più incontrollabile ed incontenibile pubblicità.

B E R G A M A S C O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E R G A M A S C O . Signor Presidente, richiamandomi a quanto ho detto in proposito nel mio intervento di ieri, dichiaro di votare a favore dell'emendamento 1.1 e dei successivi. Se vi sono presunzioni di evasione verso la categoria dei professionisti, altre misure si potevano

adottare, dalla revisione delle aliquote a una forfettizzazione attuata con criteri severi, ma non questa misura che mette in pericolo il segreto professionale e che importa complicazioni ed oneri non indifferenti per tutti i professionisti.

Non credo inoltre che sia esatta l'interpretazione data alla direttiva della CEE dal relatore alla Camera, onorevole Pandolfi, risultandomi piuttosto che l'intento della direttiva e la legislazione attualmente vigente nei paesi della Comunità siano ben differenti.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Mariani e da altri senatori, per il quale il relatore si è rimesso al Governo che ha espresso parere contrario. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore Mariani e da altri senatori, per il quale il relatore si è rimesso al Governo che ha espresso parere contrario. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento presentato all'articolo 2. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , Segretario:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Gli esercenti la professione di avvocato e di procuratore, fermo restando quanto stabilito nell'articolo 2-bis, sono esentati dagli adempimenti di cui al presente articolo ».

2.1 **NENCIONI, BACCHI, PAZIENZA, BASADONNA, LA RUSSA, LATANZA**

P R E S I D E N T E . Avverto che il senatore Nencioni, assieme ad altri senatori, ha presentato un subemendamento. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , Segretario:

All'emendamento 2.1 aggiungere in fine il seguente periodo:

« L'aliquota dell'imposta per prestazioni di servizi nell'esercizio di arti e professioni è stabilita nella misura del 6 per cento ».

2.1/1 **NENCIONI, MARIANI, PAZIENZA, PISTOLESE, BASADONNA, DE SANCITIS, DINARO, TANUCCI NANNINI**

N E N C I O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto stabiliva, con una normativa scaturita probabilmente da qualche ufficio della burocrazia statale o da qualche burocrate che non ha mai lasciato il suo posto e che vede la vita solo attraverso le finestre del ministero, che la fattura « deve essere emessa, in duplice esemplare, dal soggetto che effettua la cessione o la prestazione entro la settimana successiva ». Naturalmente tutto ciò è esteso ai professionisti.

Alla Camera dei deputati la norma è stata cambiata e prevede ora la fattura emessa in duplice esemplare, spedita all'altra parte, eccetera.

Ora questa norma, per quanto concerne gli studi professionali, per quanto ho detto precedentemente, non è applicabile, e perciò non sarà mai osservata. Non si riesce a comprendere nella pratica come questa norma potrebbe aderire alla realtà. I rapporti professionali infatti non sono riconducibili ad uno schema fisso; si definiscono libere professioni proprio perchè non sono riconducibili ad uno schema. Sono rapporti che mutano di giorno in giorno, di ora in ora, nella sostanza e nella forma, per cui la fatturazione immediata o anche in breve termine è un assurdo che non troverà applicazione.

Ecco perchè con il nostro emendamento 2.1 avevamo proposto che gli esercenti la professione di avvocato e di procuratore, fermo restando l'articolo 2-bis, fossero esentati dagli adempimenti di cui all'articolo 2. Questi adempimenti, ripeto, per quanto concerne i professionisti, rimarranno sulla carta non per volontà evasiva ma per l'impossibilità di attuazione della norma.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

A S S I R E L L I , relatore. Per le ragioni già dette durante tutta la discussione e anche per quelle dette poco fa, sono contrario ai due emendamenti.

A M A D E I , Sottosegretario di Stato per le finanze. Concordo con il relatore.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

L'emendamento 2.1/1 è precluso.

Da parte del senatore Nencioni e di altri senatori è stato presentato un emendamento all'articolo 2-bis. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , Segretario:

Al capoverso, dopo le parole: « con propri decreti » *inserire le altre:* « col rigoroso rispetto del segreto professionale ».

2-bis. 1 **NENCIONI, BACCHI, PAZIENZA, BASADONNA, LA RUSSA, LATANZA, MARIANI**

M A R I A N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R I A N I . Nell'articolo 2-bis è fatta riserva che il ministro con propri decreti può altresì determinare per gli esercenti arti e professioni le modalità e i termini per la

emissione, la numerazione, la registrazione e la conservazione delle fatture relativamente ad operazioni per le quali si rende particolarmente onerosa e complessa l'osservanza degli obblighi di cui al titolo secondo del presente decreto. Cioè la riserva del ministro sarebbe solo di emettere queste norme quando le operazioni fossero complesse, mentre si era detto nella risposta del Sottosegretario che questa era la valvola attraverso la quale noi avremmo potuto sapere quale era il destino dei professionisti nel dover provvedere a tutte queste farraginose modalità della notazione, della numerazione — perchè è obbligatoria anche la numerazione — delle fatture, delle parcelle, della conservazione dei documenti che devono fare riferimento alle fatture come emesse, eccetera. Noi allora comunque, a titolo di cautela, essendo ormai chiaro che dopo la reiezione del nostro emendamento all'articolo 1, la legge passa (e non capisco perchè il Senato non sia abilitato a modificare queste disposizioni di legge fatte così in fretta, mentre alla Camera tutto è consentito, tanto che tornano degli altri disegni di legge modificati), vorremmo che per lo meno dopo le parole: « il Ministro con propri decreti » vengano aggiunte le altre: « col rigoroso rispetto del segreto professionale » cioè le norme che il ministro deve emanare dovrebbero prevedere un rigoroso rispetto del segreto professionale; in modo che, ad esempio, come sembra avere preannunciato il Sottosegretario, si possano solo controllare le parcelle emesse per verificare se le prestazioni corrispondano effettivamente a delle cause trattate o se talune di queste non siano contenute nelle parcelle emesse dagli studi professionali. Quindi noi proponiamo di aggiungere: « con rigoroso rispetto del segreto professionale ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

ASSIRELLI, relatore. Per le ragioni esposte prima dal Sottosegretario, in merito anche alla discussione sulla soppressione dell'articolo 1, pregherei i proponenti di

ritirare l'emendamento perchè non venga dato al voto un valore contrario all'espressione letterale dell'emendamento stesso. Nel momento in cui il Parlamento dovesse dire che è contrario al rigoroso rispetto del segreto professionale, sarebbe come dire implicitamente che il segreto professionale può essere violato. Siccome questo non è nelle intenzioni della norma, pregherei i proponenti di ritirare l'emendamento.

A M A D E I, Sottosegretario di Stato per le finanze. Sono d'accordo con il relatore. Vorrei convincere il senatore Mariani che è implicito il principio che egli intende affermare e che il Governo non ha intenzione di fare quello che si teme. Ella ha già detto: non possiamo permettere che un decreto di questo tipo torni in questi giorni alla Camera. (*Interruzione del senatore Nencioni*). Senatore Nencioni, sono disposto ad accettare una raccomandazione di questo tipo, assicurando che il segreto professionale non verrà in nessun modo alterato. Ecco perchè affermo che, se ella ritira l'emendamento, questa osservazione verrà tenuta in considerazione e viene fin d'ora accettata come raccomandazione.

PRESIDENTE. Senatore Nencioni, insiste per la votazione dell'emendamento 2-bis. 1?

NENCIONI. Insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento 2-bis. 1, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento presentato all'articolo 7. Se ne dia lettura.

FILETTI, Segretario:

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« In caso di obiettivi indizi di evasione, il controllo, per i professionisti tenuti al se-

greto professionale, tutelato dalla norma contenuta nell'articolo 622 del codice penale e dall'articolo 351 del codice di procedura penale, può essere effettuato, limitatamente all'esibizione dei libri contabili o schede contabili, previo motivato provvedimento dell'Intendente di finanza, competente per territorio, impugnabile in via amministrativa.

Sono esclusi dalle modalità di controllo di cui al presente articolo gli esercenti le professioni di medico, di avvocato, di procuratore e tutti i professionisti per i quali è di rigore il segreto professionale ».

7.1 NENCIONI, BACCHI, PAZIENZA, BASADONNA, LA RUSSA, LATANZA

NENCIONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NENCIONI. Illustre Presidente, debbo innanzitutto dire che l'emendamento 2.1/1 non può essere considerato precluso. Infatti, dal punto di vista logico, il comma non ha nulla a che vedere con l'emendamento 2.1 che è stato respinto, il quale riguardava gli esercenti la professione di avvocato e di procuratore, che sarebbero stati esentati dagli adempimenti di cui all'articolo 2. L'emendamento all'emendamento, che eventualmente si sarebbe dovuto porre in discussione e ai voti precedentemente, propone una riduzione dell'aliquota dell'imposta per prestazioni di servizi nell'esercizio di arti e professioni. Pertanto il subemendamento 2.1/1 non è precluso dalla reiezione dell'emendamento 2.1. Chiedo dunque che venga accantonato l'emendamento 2.1/1 in modo che, dopo la votazione dell'emendamento 7.1, possa a sua volta essere votato, se la Presidenza ritiene corretta la nostra osservazione.

PRESIDENTE. Vuole intanto illustrare l'emendamento 7.1?

NENCIONI. L'emendamento 7.1, onorevoli colleghi, viene incontro ad una esigenza di chiarezza, per evitare che i nostri emendamenti per la tutela del segreto professionale possano essere contrabbandati malevolmente come un atteggiamento diretto a

favorire l'evasione. Siamo invece d'opinione che l'evasione viene favorita con le norme che stanno per essere approvate.

All'articolo 7 si prospettava un caso di obiettivi indizi di evasione. Naturalmente in tal caso, dato il debito di imposta, non è concepibile l'evasione autorizzata con l'omissione di qualsiasi controllo proprio per ragioni — vorrei dire — estetiche. Abbiamo così proposto che il controllo per i professionisti tenuti al segreto professionale, tutelato dalla norma contenuta nell'articolo 622 del codice penale e dall'articolo 351 del codice di procedura penale, possa essere effettuato, limitatamente all'esibizione dei libri contabili o schede contabili, previo motivato provvedimento dell'intendente di finanza, competente per territorio, impugnabile in via amministrativa. Ponevamo il principio per cui sono esclusi dalle modalità di controllo gli esercenti le professioni di medico, di avvocato, di procuratore e tutti i professionisti per i quali è di rigore il segreto professionale. Si trattava quindi di una eccezione delle modalità di controllo proprio per allontanare qualsiasi sospetto che la tutela di un bene essenzialmente etico potesse essere giudicata come indiscriminata opposizione a qualsiasi controllo al fine di rendere possibile l'evasione fiscale sistematica.

Voglio aggiungere anche che per i principi generali del diritto e a norma dei principi che regolano questa materia, noi proponenti l'emendamento in esame siamo stati molto perplessi quando abbiamo concepito il provvedimento motivato dell'intendente di finanza. Correttezza giuridica ci avrebbe portati a proporre un provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria che risponde più esattamente alla realtà dei rapporti, alla tutela giurisdizionale del credito dello Stato ed all'accertamento della dimensione del debito di imposta. Siamo stati molto perplessi proprio per la tutela della personalità dei professionisti tenuti al segreto professionale. Infatti, nel caso concreto, riflettente un professionista sospettato di evasione fiscale e l'adozione di un provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria, i giornali, come è consueto ormai per la comunicazione giudiziaria, avrebbero potuto parlare di incriminazione del professionista. Abbiamo invece ritenuto,

proprio per il fatto che la materia è delicata e scottante, di riservarla al provvedimento motivato dell'intendente di finanza, con l'obbligo di convocare il professionista, per contestargli i rilievi e per averne tutte le qualificazioni come presupposto del provvedimento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

ASSIRELLI, relatore. L'emendamento 7.1 ricalca un po', a mio avviso, la discussione fatta fino ad ora. Gli impegni attribuiti all'intendenza di finanza creano una procedura macchinosa, che potrebbe anche togliere quella tempestività che normalmente la guardia di finanza usa in questi casi. E se viene meno la tempestività viene meno anche la possibilità del controllo effettivo. Se l'intendente deve chiamare il professionista e metterlo al corrente che gli manderà la guardia di finanza, spiegandogli il perchè e il per come, mi dovete spiegare che controllo viene fuori.

MARIANI. Temete che siano tutti dei ladri!

ASSIRELLI, relatore. Non temiamo che siano tutti dei ladri, ma proprio perchè non sono tutti dei ladri non dobbiamo difendere i ladri. La maggioranza è formata tutta da persone oneste, ma proprio per questo non dobbiamo difendere quei pochi che possono anche essere evasori.

MARIANI. Ma lei dice che non devono essere preavvertiti.

ASSIRELLI, relatore. Certamente, perchè, se preavvertiamo tutti, preavvertiamo anche coloro che non sono onesti. Agli onesti non fa differenza essere preavvertiti o meno. Sono contrario anche all'ultima parte che è discriminatoria, per le ragioni già esposte.

AMADEI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Senatore Nencioni, a proposito della questione da lei sollevata, la Presidenza deve ribadire il parere che il subemendamento 2.1/1 non doveva essere votato, essendo chiaramente aggiuntivo all'emendamento 2.1, respinto dall'Assemblea. D'altronde, se esso fosse stato considerato emendamento autonomo, sarebbe stato improponibile in questa fase della discussione.

NENCIONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NENCIONI. Presidente, non voglio fare un richiamo al Regolamento perchè penso che non ne valga la pena ma rimango della mia opinione perchè questo è un emendamento all'emendamento. Se è esatto che è un subemendamento e pertanto segue le sorti, come accessorio, del principale, le norme del nostro Regolamento imponevano che fosse votato prima dell'emendamento. In altre parole prima si vota l'emendamento all'emendamento al fine di integrare il primo altrimenti la reiezione dell'emendamento sempre, anche quando abbiano vita autonoma, travolge gli emendamenti subordinati.

Se è subordinato, cioè alternativo, lo è nel senso che, caduto il principale, vive l'alternativo; se invece il contenuto non lo ritenesse subordinato ma modificativo, è logico che andava votato precedentemente proprio per non rischiare la sorte che rischia adesso.

Non insisto comunque ma rimango della mia opinione perchè l'emendamento ha vita autonoma dal punto di vista logico e dal punto di vista dell'articolazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Senatore Nencioni, la Presidenza, nel farle notare che l'emendamento 2.1/1 è chiaramente aggiuntivo all'emendamento 2.1, rimane anch'essa della sua opinione.

Metto ora ai voti l'emendamento 7.1, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 del disegno di legge di conversione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia lettura.

F I L E T T I, *Segretario:*

Art. 2.

I termini previsti nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, già prorogati con l'articolo 2, ultimo comma, della legge 24 luglio 1972, n. 321, sono ulteriormente prorogati rispettivamente al 31 dicembre 1975 ed al 31 dicembre 1977.

Con i provvedimenti da emanare a norma del predetto articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, sarà disciplinata, con effetto dal 1° gennaio 1975, l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nei confronti dei soggetti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a 120 milioni di lire, in base ai seguenti principi e criteri direttivi, sostitutivi di quelli contenuti nel punto 11 dell'articolo 5 della citata legge:

1) pagamento a titolo d'imposta di una somma in misura fissa o in misura proporzionale al volume d'affari o a quello degli acquisti, versamento dell'imposta con la di-

chiarazione annuale ed esonero dagli obblighi di fatturazione, di registrazione e delle dichiarazioni periodiche, per i soggetti con volume d'affari annuo da considerare di modesta entità tenuto conto degli orientamenti della Comunità Economica Europea ed a quanto praticato dagli altri Paesi membri della Comunità medesima;

2) semplificazione delle modalità relative agli obblighi di fatturazione, registrazione, dichiarazioni e versamento graduata in rapporto all'entità del volume d'affari annuo.

(E approvato).

Art. 3.

Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, avranno effetto anziché il 1° ottobre 1974 con decorrenza dal 1° aprile 1975.

(E approvato).

P R E S I D E N T E. Rinvio il seguito della discussione alla seduta pomeridiana.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 13,30*).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari